

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

avente data certa e realizzato a cura del Datore di Lavoro

*ai sensi del D.Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28
così come integrato dal D.Lgs. 106/09*



Ragione Sociale	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus
Sede operativa	TORINO
Indirizzo	corso Trapani, 36

Il presente documento di valutazione dei rischi è stato redatto ai sensi degli artt. 17 e 28 del Decreto Legislativo 81/08, così come integrato dal Decreto Legislativo 106/09

- ⇒ È soggetto ad aggiornamento annuale oppure prima, nel caso si verificano significativi mutamenti che l'han reso superato;
- ⇒ Deve essere rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate;
- ⇒ Va integrato:
- con il verbale semestrale/annuale degli incontri formativi, informativi e di aggiornamento con il Rappr. dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - con l'aggiornamento di verbali di manutenzione di:
 - Registri di manutenzione antincendio;
 - Prove di illuminazione di sicurezza;
 - Prove degli interruttori differenziali;
 - Prove delle analisi fumi caldaie;
 - Prove dei dispositivi di sicurezza.
 - riportando le migliorie agli adeguamenti effettivi.

La valutazione dei rischi è stata condotta dal Datore di Lavoro - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La redazione del documento è stata ultimata in data: **06/04/2023**

L'obbligo di dotare di data certa il documento è assolto tramite:

- Apposizione di marcatura temporale
- Firma dei valutatori, del R.S.P.P., del Datore di Lavoro, del RLS e del Medico Competente

Figure

Nominativo

Firma

Datore di Lavoro

_____ Bruno CAVALLO _____

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

_____ Sergio GAZZARATA _____

Medico Competente

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza

Sergio Gazzarata

Il Valutatore dei Rischi
Sergio GAZZARATA

Sergio Gazzarata

DATI GENERALI DELL'AZIENDA

Anagrafica Azienda

Ragione Sociale	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus
Attività	Volontariato
Rappresentante legale	Bruno CAVALLO
Capitale sociale	15.000,00
Capitale versato	15.000,00
Partita IVA / Cod. Fisc.	C.F. 97571490016

Sede legale

Comune	TORINO
Indirizzo	Corso Trapani, 36
Tel /Fax	335/68.99.995
E-mail	ammp@pec.it

Sede operativa

Comune	TORINO
Indirizzo	Corso Trapani, 25
Tel /Fax	/
E-mail	scrivi@ammp.it

Figure e Responsabili

Datore di Lavoro	Bruno CAVALLO
Resp. Servizio di Prev. Prof.	Sergio GAZZARATA
Medico Competente	
Rappr. Lavoratori Sicurezza	

Iscrizioni

Codice ATECO	/
Num. Posizione INPS	/
Num. Posizione INAIL	/
R.I.	C.F. 97571490016
Numero REA	/
Data iscrizione REA	/
Camera Commercio di	/
Orario di lavoro	08.30 - 18.00

DATI TECNICI DELL'AZIENDA

Superfici

Superficie attività lavorativa	
Superficie coperta	
Superficie calpestabile	
Superficie lavorazione	
Superficie magazzino	
Superficie totale (comprese aree esterne)	

Caratteristiche dell'edificio

Numero piani	1
Numero locali	3

Caratteristiche strutture

Edificio di civile abitazione	no
Altezza di gronda	< 24 mt.
Ascensori / Montacarichi	no

Dati lavoratori dell'azienda

Numero lavoratori	1
Soci Volontari	253
Collab. Familiari	/
Apprendisti	/
Dipendenti	1
Tempo pieno	/
Part-time	1
Uomini	/
Donne	1



Indice

1	Dati generali dell'azienda	3
2	Dati tecnici dell'azienda	4

A

Obiettivo del Documento

A.1	Obiettivo del Documento	8
A.2	Modello organizzazione e gestione (art. 30 e 300 D.Lgs. 81/08)	9
A.3	Responsabilità amministrative - D.Lgs. 231/01	10
A.4	Contenuti	11
A.5	Metodologia di realizzazione e criteri adottati	13
A.6	Servizio di Prevenzione e Protezione	14
A.7	Obblighi del Datore di Lavoro	15
A.8	Obblighi dei Preposti	17
A.9	Obblighi dei Lavoratori	18

B.

Gestione delle Misure Generali di Prevenzione degli Infortuni ed Igiene del Lavoro

B.1	Misure Generali di Tutela	20
B.2	Ambiente di lavoro	22
B.3	Condizioni di salute e benessere nell'ambiente di lavoro	23
B.4	Stress lavoro correlato	27
B.5	Note per le lavoratrici in gravidanza	29
B.6	Registro Infortuni / Comunicazioni all'INAIL	30
B.7	Segnaletica di sicurezza	31
B.8	Procedure d'emergenza - Compiti e procedure generali	35
B.9	Prevenzione Incendi	37
B.10	Presidi di primo soccorso	38
B.11	Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)	44
B.12	Movimentazione manuale dei carichi	46
B.13	Uso delle attrezzature di lavoro	48
B.14	Uso delle attrezzature munite di videoterminale	50
B.15	Sostanze e prodotti chimici	52
B.16	Esposizione al rumore	54

C

Valutazione dei Rischi

C.1	Criteri utilizzati	59
C.2	Metodologia della Valutazione dei Rischi	59
C.3	Procedimento della Valutazione dei Rischi	60
C.4	Tabella dei rischi	69
C.5	Indice di Probabilità P	70
C.6	Indice di Gravità G	71
C.7	Indice di Criticità	72
	Tabella analitica e valutativa delle fonti di rischio	74



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Elenco schede valutative.	77
1 Obblighi del Datore di Lavoro, del Dirigente e del Preposto	79
2 Esposizione a rischi particolari	79
3 Stress lavoro correlato (accordo europeo 08/10/04)	80
4 Lavoratrici in gravidanza (D.Lgs. 151/01)	80
5 Differenza di genere, età, provenienza	81
6 Obblighi dei progettisti	81
7 Obblighi dei fabbricanti e fornitori	82
8 Obblighi degli installatori	82
9 Obblighi di corretta manutenzione: Risk management	83
10 Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione	83
11 Servizio di Prevenzione e Protezione	84
12 Consultazione e partecipazione RLS	84
13 Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente	85
14 Infortuni: Comunicazione all'INAIL	85
15 Pronto soccorso e presidi di medicazione	86
16 Informazione, formazione dei lavoratori e loro rappresentanti	86
17 Lavoratori portatori di handicap (D.P.R. 503/95 e L. 13/89)	87
18 Deroghe: altezze, superfici, sotterranei o semisotterranei	87
19 Pulizia luoghi, impianti e dispositivi	88
20 Porte e portoni, pavimenti, passaggi, vie di circolazione, rampe, scale fisse e portatili, parapetti vie ed uscite di emergenza	88
21 Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi	89
22 Temperatura dei locali	89
23 Illuminazione naturale e artificiale locali	90
24 Spogliatoi e armadi	90
25 Servizi igienico assistenziali	91
26 Uso delle attrezzature di lavoro	91
27 Uso dei dispositivi di protezione individuali	92
28 Movimentazione manuale dei carichi	92
29 Movimentazione meccanica dei carichi	93
30 Uso delle attrezzature munite di videoterminale	93
31 Protezione da agenti cancerogeni	94
32 Protezione da agenti biologici	94
33 Ecologia, rifiuti, inquinamento acque ed atmosferico	95
34 Rumore	95
35 Amianto	96
36 Impianti elettrico - Certificazioni	96
37 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche	97
38 Impianto illuminazione di sicurezza	97
39 Prevenzione incendi ed evacuazione lavoratori	98
40 Impianti di produzione freddo.	98
41 Impianto ascensore e montacarichi	99
42 Segnaletica di sicurezza	99
43 Scheda riepilogativa: procedure, misure e ruoli	100
44 Piano di aggiornamento relativo agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento..	100
45 Organizzazione documentale e corretta comunicazione (certificazione OHSAS 18001:2007)	101

D

Allegati



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro
D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
D. Lgs. 81/2008

Obiettivo del Documento





A.1

Obiettivo del Documento

Il presente documento, redatto ai sensi del **D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81**, così come integrato dal **D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106**, ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Il presente Servizio di Prevenzione e Protezione, anche finalizzando il lavoro all'obiettivo di cui agli artt. 30 e 300 (Certificazione OHSAS 18001:2007), oltre ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 comma 2, ha organizzato un **“sistema di controllo annuale di tali misure”**.

Tale sistema di controllo viene articolato con lo stesso spirito della riunione periodica di cui all'art. 35, nel quale si evince che in tale riunione almeno una volta ogni anno si riuniscono, oltre al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il datore di lavoro, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente, ove nominato, per analizzare:

- a) *aggiornare il documento di valutazione dei rischi;*
- b) *aggiornare l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;*
- c) *aggiornare i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei D.P.I.;*
- d) *aggiornare i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;*
- e) *individuare i codici di comportamento e le buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;*
- f) *individuare gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva..*

Inoltre, in tale verifica, WorldSafeWork provvederà a verificare:

- ✓ il corretto intervento degli interruttori differenziali;
- ✓ il corretto intervento dell'illuminazione di sicurezza;
- ✓ la corretta esecuzione di tutti gli obblighi pertinenti ai sistemi antincendio (estintori, idranti, naspi, vie di uscite, aggiornamento formazione della squadra antincendio);
- ✓ la corretta effettuazione dei lavori programmati;
- ✓ la corretta organizzazione e gestione dei documenti aziendali;
- ✓ la formazione e l'addestramento dei dipendenti, del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.



A.2

Modello di Organizzazione e Gestione (art. 30 del D.Lgs. 81/08)

Il presente documento di valutazione dei rischi è organizzato secondo il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e della presente società di cui al D.Lgs. 231/01.

Il modello organizzativo è stato adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- ✓ al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- ✓ alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- ✓ alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ✓ alle attività di sorveglianza sanitaria;
- ✓ alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- ✓ alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- ✓ alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- ✓ alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il presente modello organizzativo e gestionale prevede idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività.

Il modello organizzativo prevede, attraverso **la struttura WorldSafeWork**, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che **assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.**
Detto modello sanzionatorio è in via di organizzazione con l'azienda.

Il modello organizzativo prevede un **idoneo sistema di controllo** sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Professionisti WorldSafeWork (diversi dal Responsabile della Prevenzione) effettueranno una verifica annuale.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



L'attività WorldSafeWork s.r.l. viene organizzata secondo la specifica **OHSAS 18001:2007**, rappresentando uno strumento organizzativo che consente di gestire in modo organico e sistematico la sicurezza dei lavoratori senza sconvolgere la struttura organizzativa aziendale, puntando sui seguenti requisiti:

- adozione di una politica per la gestione della sicurezza;
- **identificazione dei pericoli**, valutazione dei rischi e individuazione delle modalità di controllo, in stretta connessione alle prescrizioni legislative o altre adottate;
- **definizione di programmi e obiettivi specifici**;
- **definizione di compiti e responsabilità**;
- **formazione, addestramento e coinvolgimento del personale**;
- **modalità di consultazione e comunicazione** con i dipendenti e le parti interessate;
- **gestione controllata della documentazione**;
- attuazione delle modalità di controllo delle attività connesse a rischi significativi identificati, inclusi processi, quali la progettazione e la manutenzione;
- preparazione di **misure** atte a individuare, **prevenire** e controllare i possibili **eventi accidentali** (infortuni e mancati incidenti) ed **emergenze**;
- **monitoraggio** e misurazione delle prestazioni **del sistema per la sicurezza e salute**, nonché per il **mantenimento** della conformità legislativa;
- definizione e realizzazione di **controlli sistematici** (*infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive*) e periodici sull'adeguatezza del sistema gestionale;
- **riesame della direzione e miglioramento continuo**.



A.3

Responsabilità amministrative - D.Lgs. 231/01

Il D. Lgs. 81/08 art. 30 prevede **obbligo di creazione di modello di organizzazione e gestione** valido non solo ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, ma avente efficacia esimente anche in tema di reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione alle norme antinfortunistiche.

Alcune disposizioni di legge (art. 9 della Legge n. 123/07; art. 30 e 300 del D.Lgs n. 81/2008) **hanno giustamente esteso ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche**, il regime di responsabilità che il D.Lgs n. 231/2001 aveva in origine riservato ad altri reati, tutti di natura dolosa.

Peraltro, i criteri adottati per questa estensione comportano che le previste sanzioni pecuniarie e interdittive vengano comminate quale che sia la gravità della violazione in materia di salute e sicurezza connessa al reato di omicidio colposo o lesioni colpose, ivi comprese le inadempienze di scarsa rilevanza.

Inoltre, il meccanismo esimente da responsabilità previsto da provvedimento risulta, per la sua oggettiva complessità, difficilmente fruibile da parte delle micro e piccole imprese, strutturalmente prive dei minimi requisiti dimensionali necessari per l'adozione di un idoneo modello organizzativo.

Il D.Lgs n. 231/2001 prevede:

- ✓ la **responsabilità c.d. "amministrativa"**, ma di natura sostanzialmente penale, delle persone giuridiche (tra cui le imprese con assetto societario) nelle ipotesi in cui il sistema di controllo interno dell'azienda/ente non risulti idoneo a prevenire i reati di natura dolosa previsti dallo stesso provvedimento (ad. es.: corruzione)
- ✓ **pesanti pene sia pecuniarie che interdittive** (anche di natura cautelare) per le aziende/enti riconosciuti responsabili,
- ✓ **l'esonero da responsabilità per le aziende/enti che predispongano modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di suddetti reati.**



A.4

Contenuti

Il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, contiene, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, così come integrato dal D.Lgs. n. 106/09:

- ✓ una **relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa**, nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- ✓ l'**indicazione delle misure di prevenzione e di protezione** attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
- ✓ il **programma delle misure ritenute opportune** per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- ✓ l'**individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare**, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- ✓ l'**indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** o di quello territoriale e del **medico competente** che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- ✓ l'**individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici** che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del presente documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 81/08, così come integrato dal D.Lgs. 106/09.

In concordanza con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 07.08.95, con le linee guida emesse dall'ISPESL, con le linee guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome si è proceduto a:

- *Individuare i lavoratori così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08;*
- *Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto;*
- *Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui sono addetti;*
- *Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti;*
- *Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore;*
- *Ricerca le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile;*
- *Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l'attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile;*
- *Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile;*

Il presente documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 ma anche per essere lo strumento principale per procedere all'individuazione delle procedure aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile.



A.5

Metodologia di realizzazione e Criteri Adottati

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.Lgs. 81/08 così come integrato dal D.Lgs. 106/09.

La presente valutazione di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, anche ai fini della scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro, è stata **effettuata e valutata relativamente a tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori**, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Si procederà alla rielaborazione e all'aggiornamento del documento annualmente e/o, comunque, in caso di variazioni nell'organizzazione aziendale ed ogni qualvolta l'implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria.

Per la redazione del documento si è proceduto all'individuazione delle attività lavorative presenti nell'unità produttiva (*intese come attività che non presuppongano un'autonomia gestionale ma che sono finalizzate a fornire un servizio completo e ben individuabile nell'ambito della produzione*) e all'individuazione dei rischi connessi, derivanti dalla presenza dell'operatore nell'ambiente di lavoro, indotti sul lavoratore dall'ambiente esterno oppure conseguenti all'uso di macchine ed attrezzature o all'utilizzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute.

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

- ✓ osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, igiene dei locali, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, illuminazione di sicurezza, rumore, agenti fisici e nocivi);
- ✓ identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole mansioni);
- ✓ osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano altri rischi);
- ✓ esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);
- ✓ esame dell'organizzazione del lavoro;
- ✓ rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in base a:

- Norme legali nazionali ed internazionali;
- Norme tecniche e buone prassi;
- Linee Guida predisposte dai Ministeri, dalle Regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- ✓ **eliminazione dei rischi;**
- ✓ **sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;**
- ✓ **combattere i rischi alla fonte;**
- ✓ **applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuarli;**
- ✓ **adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell'informazione;**
- ✓ **cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.**

A.6

Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Datore di Lavoro ha ottemperato a quanto disposto dagli artt.17 e 31 del D.Lgs. 81/08, così come integrato dal D.Lgs. 106/09, per la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Ai sensi dell'art. 33 comma 1, il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla relativa riunione periodica;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni su:
 - i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto soccorso e prevenzione incendi;
 - i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;
 - i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.



A.7

Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08, così come integrato dal D.Lgs. 106/09, e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 18, ha provveduto a:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50 del D.Lgs. 81/08;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43 del D.Lgs. 81/08. Tali misure risultano adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a:

- ✓ comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- ✓ fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- ✓ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ✓ astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- ✓ consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);
- ✓ consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- ✓ elaborare, in caso di necessità, il documento di valutazione dei rischi da interferenza e, su richiesta, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ✓ comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- ✓ nell'ambito dell'eventuale svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- ✓ nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08;



A.8

Obblighi dei Preposti

In riferimento alle attività indicate all'art. 3 e ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/08, così come integrato dal D.Lgs. 106/09, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, dovranno:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08.



A.9

Obblighi dei Lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (art. 20 D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09).

I lavoratori dovranno in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 o comunque disposti dal medico competente.

Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
D. Lgs. 81/2008


Misure Generali di Tutela

B



B.1

Misure Generali di Tutela



Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite all'art. 15 del D.Lgs. 81/08, e precisamente:

- ✓ **E' stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza**, così come descritta nel presente documento.
- ✓ **E' stata prevista la programmazione della prevenzione**, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- ✓ Come dettagliato nel documento di valutazione, **si è provveduto all'eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, alla loro riduzione al minimo** in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- ✓ Sono stati rispettati i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- ✓ **E' stata attuata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte;**
- ✓ **E' stata prevista a sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno;**
- ✓ E' stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- ✓ E' stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- ✓ E' stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- ✓ E' stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori;
- ✓ Si provvederà all'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e all'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- ✓ **Verrà effettuata l'adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.




- ✓ Verranno impartite istruzioni adeguate a tutti i lavoratori;
- ✓ E' stata prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ✓ **E stata effettuata un'attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza**, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- ✓ Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- ✓ E' stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri finanziari per i lavoratori.



B.2 Ambiente di Lavoro



Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 81/08, i **locali di lavoro, oltre a rispondere ai requisiti minimi di abitabilità** (altezza, superficie, cubatura), **devono garantire anche idonei standard ambientali**, quali microclima, illuminazione, qualità dell'aria, indicati nell'allegato IV del Testo Unico.

I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, ove presenti, dei lavoratori disabili.

Tale obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili. Questa disposizione non si applica ai luoghi di lavoro utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, **adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.**

In ottemperanza all'art. 64, il datore di lavoro provvede affinché:

- a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di legge;**
- b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre** allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;**
- d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;**
- e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.**

E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei (art. 65). In deroga a tale disposizione, i suddetti locali possono essere destinati al lavoro quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del D.Lgs 81/08 e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.

**B.3****Condizioni di salute e benessere nell'ambiente di lavoro**

L'aria presente nell'ambiente di lavoro è caratterizzata dalla presenza di sostanze di varia natura che provengono sia dall'interno che dall'esterno dell'edificio.

Gli inquinanti presenti nell'aria possono essere generati da più fonti, ognuna delle quali di difficile identificazione e non particolarmente dominante, in modo sia occasionale che continuativo.

Nella tabella sottostante vengono riassunti i principali inquinanti in ambiente di lavoro interno.

Inquinanti	Fonti
Asbesto e fibre minerali sintetiche	Materiali da costruzione, isolanti
Anidride carbonica (CO ₂)	Occupanti (respirazione), combustioni
Antiparassitari	Legno, aria esterna
Composti organici volatili	Arredamenti, fumo, prodotti per la pulizia, isolanti
Formaldeide	Arredamenti
Fumo di tabacco	Occupanti
Ossidi di azoto (NO, NO ₂)	Fumo di tabacco, stufe con bruciatore a camera aperta
Ossidi di carbonio (CO)	Fumo di tabacco, sistemi di riscaldamento a cottura
Ozono (O ₃)	Aria esterna, fotocopiatrici
Particolato inalabile	Fumo di tabacco, fonti di combustione, attività occupanti
Inquinanti microbiologici	Occupanti, impianti di condizionamento, aria esterna, piante
Radon	Suolo, acqua, materiali da costruzione

Il controllo dell'**aerazione naturale** degli spazi confinati è uno dei principali elementi che concorrono al mantenimento di una buona qualità dell'aria, che contribuisce anche su altri versanti al benessere dell'individuo.

L'aerazione naturale, pertanto, non ha solo lo scopo di assicurare un adeguato ricambio d'aria per ridurre la presenza di inquinanti nell'ambiente chiuso, ma serve anche a controllare il grado di umidità relativa, eliminando la condensa di vapore acqueo, riducendo il rischio della formazione di colonie batteriche e favorendo gli scambi termici convettivi ed evaporativi e, quindi, permettendo una migliore termoregolazione corporea negli ambienti caldi.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Il **microclima** è l'insieme dei parametri fisici climatici (temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria) di un ambiente confinato, più correlato alle caratteristiche costruttive dell'ambiente stesso che alla potenza termica dissipata dalle apparecchiature presenti (es.: videotermini); un microclima incongruo è spesso indicato dai lavoratori presenti in un ufficio quale principale fonte di disagio.

La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

Nei locali confinati, l'aria deve essere frequentemente rinnovata; qualunque sia il sistema adottato per il ricambio dell'aria, si deve evitare che le correnti d'aria colpiscano direttamente i lavoratori addetti a postazioni fisse di lavoro.

Le attrezzature di lavoro presenti nei luoghi di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.

Inoltre, per evitare l'insorgere di stati di malessere, di problemi alla vista e di affaticamento mentale, l'illuminazione deve adeguarsi qualitativamente ad ogni tipo di operazione eseguita.

La luce naturale, per quanto fondamentale, non è sufficiente a garantire in un luogo confinato un'adeguata illuminazione, in quanto subordinata a diversi fattori, tra cui l'ora della giornata, le stagioni, le situazioni meteorologiche e la stessa realizzazione architettonica del locale.

In caso di carente illuminazione naturale occorre pertanto supplire con una corretta illuminazione artificiale.

Il fumo è il principale inquinante dell'aria che viene respirata negli ambienti confinati. Il fumo di tabacco più di 4000 sostanze chimiche, alcune delle quali dotate di marcate proprietà irritanti ed altre, circa 60, che sono sostanze sospettate o riconosciute cancerogene.

Questa esposizione comporta effetti nocivi per la salute, il più grave dei quali è costituito dalle malattie cardiovascolari, per cui non è necessaria un'esposizione prolungata. Seguono altri effetti, tra cui il cancro del polmone ed una lunga serie di problemi respiratori.

Oltre a questi effetti vi è il senso di fastidio che alcuni operatori possono avvertire in presenza di fumo passivo negli ambienti di lavoro: irritazione agli occhi, mal di gola, mal di testa, vertigini e nausea sono i principali sintomi manifestati.

In ottemperanza a quanto sancito dalla normativa specifica (L. 584/75, DPCM del 14/12/95, L. 3/03), a tutela della salute dei non fumatori, il datore di lavoro, assieme al Responsabile della Sicurezza, valuta se dare piena applicazione al divieto di fumo in tutti i locali dell'attività.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



A partire dal 10 gennaio 2005 sono applicabili e vincolanti le nuove norme antifumo per la generalità dei **locali chiusi privati aperti ad utenti o al pubblico**, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco e videogames, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori.

Lo ha precisato dal Ministero della Salute con la circolare 17 dicembre 2004, ricordando inoltre che i soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:

- a) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- b) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.



Il primo cartello deve essere affisso negli uffici pubblici.

Il soggetto cui spetta la vigilanza viene individuato formalmente dal dirigente della struttura e a lui compete l'accertamento e la contestazione dell'infrazione, oltre che alle autorità competenti (Polizia amministrativa, Guardie giurate, se previsto dal contratto, Ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria).



Il secondo cartello deve essere affisso negli uffici e strutture private.

Il soggetto cui spetta la vigilanza è il conduttore del locale o un suo delegato. L'accertamento e la contestazione dell'infrazione, spetta, però a: Polizia amministrativa, Guardie giurate, se previsto dal contratto, Ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria.



Componenti di Arredo

Durante l'arredo, il datore di lavoro deve organizzare lo spazio disponendo i mobili nella posizione più opportuna, prevedendo le esigenze di movimento e garantendone l'uso senza intralci e senza compiere sforzi inutili.

Tutti i componenti di arredo devono essere scelti secondo la vigente **normativa UNI** (standard italiani), **EN** (standard europei) ed **ISO** (standard internazionali) a cui fare riferimento per le specifiche tecniche. Gli arredi devono essere commercializzati accompagnati dalla **certificazione CE** rilasciata dal fabbricante (è opportuno richiedere tali certificazioni all'atto del preventivo o dell'ordine e verificarne la presenza all'atto della consegna).

I mobili devono essere mantenuti **puliti ed in buone condizioni**, senza difetti o schegge. Si deve verificare l'assenza di spigoli vivi e parti sporgenti/taglienti e variare la disposizione degli elementi d'arredo in funzione dell'illuminazione, di eventuali ostacoli pericolosi e verificarne la collocazione al fine di eliminare la causa di urti o inciampi.


Si deve verificare la facilità dell'alimentazione elettrica delle attrezzature necessarie sul piano di lavoro, cercando di **evitare attraversamenti di fili elettrici volanti**.

Occorre valutare il peso degli arredi in funzione della portata dei solai, ed il **peso dei materiali** disposti sui ripiani degli scaffali in funzione della portata degli stessi, e che siano saldamente fissati al muro o tra loro al fine di eliminarne il ribaltamento. Verificare, inoltre, l'idoneità delle attrezzature adoperate per raggiungere i ripiani alti degli scaffali.



B.4

Stress lavoro-correlato



La valutazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/08 deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**, secondo i contenuti dell' accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell'azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati.

Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme.

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti.

L'individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell'individuo stesso), ma, di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni, egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili.

Lo stress non è una malattia, ma un'esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l'efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione "povera", ecc.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



I **sintomi** più frequenti sono: affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione dell'umore, depressione ed ansia, dipendenza da farmaci.

I **fattori** che causano stress possono essere :

- ✓ lavoro ripetitivo ed arido;
- ✓ carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto;
- ✓ rapporto conflittuale uomo-macchina;
- ✓ conflitti nei rapporti con colleghi e superiori;
- ✓ fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...);
- ✓ lavoro notturno e turnazione.

Occorre provvedere alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla cattiva organizzazione e alla tutela del rischio specifico da stress lavorativo di una particolare categoria di lavoratori che, in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa, sono i soggetti più esposti alla sindrome in esame.

E' in quest'ottica che **verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori.**, in quanto solo attraverso i singoli controlli è possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il datore di lavoro è in grado evitare il rischio specifico dello stress lavorativo (ad esempio non assegnare turni notturni una persona che ha già manifestato e magari curato sindromi depressive) con una diversa organizzazione del personale, secondo il normale criterio del prevedibile ed evitabile.

In linea generale si provvederà, inoltre, a:

- ✓ Dare ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro;
- ✓ Diminuire l'entità delle attività monotone e ripetitive;
- ✓ Aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi;
- ✓ Sviluppare uno stile di leadership;
- ✓ Evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni.
- ✓ Distribuire/comunicare efficacemente gli standard ed i valori dell'organizzazione a tutti i livelli organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, bollettini;
- ✓ Fare in modo che gli standard ed i valori dell'organizzazione siano noti ed osservati da tutti i lavoratori dipendenti;
- ✓ Migliorare la responsabilità e la competenza del management per quanto riguarda la gestione dei conflitti e la comunicazione;
- ✓ Stabilire un contatto indipendente per i lavoratori;
- ✓ Coinvolgere i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione dello stress psicofisico e del mobbing.



B.5 Note per le lavoratrici in gravidanza



Dopo le leggi n. 1204/71 e n. 903/77, la lunga e complessa storia dei congedi a tutela della maternità è approdata alla L. 53/00 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” ed è successivamente in parte confluita nel **D.Lgs. 151/01 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”**, parzialmente modificato dal **D.Lgs. 115/03**.

Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08, la **tutela della salute delle lavoratrici madri** attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a fattori di rischio professionali (rumore, vibrazioni, ecc.) per le gravide, per l’embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni.

A seguito della suddetta valutazione, ove necessario, verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una posizione particolarmente affaticante.

In caso di ulteriori prescrizioni specifiche, verranno indicate le misure di prevenzione e protezione nelle singole attività lavorative oggetto della valutazione dei rischi.

Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il Rappresentante per la Sicurezza, ove presenti, sono stati informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate.

Nota

L’art.12, comma 1, del D.Lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all’art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell’astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all’ente erogatore dell’indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l’obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l’assenza di rischi per lo stato di gestazione.



B.6 Infortuni sul lavoro: Comunicazione all'INAIL



Ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera r), il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare all'INAIL o all'IPSEMA, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento) e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

Quindi, oltre alla denuncia degli infortuni sul lavoro con un'assenza superiore a tre giorni già prevista in passato, è stato introdotto l'obbligo della comunicazione degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso a quello dell'evento, ai soli fini statistici e informativi.

INAIL, ISPESL, Regioni e Province Autonome, firmando un Protocollo d'intesa, hanno condiviso l'esigenza di disporre di un **Sistema Informativo Nazionale Integrato per la Prevenzione**, sottoscrivendo l'impegno per la sua realizzazione attraverso un programma di collaborazione sistematica (confronto tra produttori ed utilizzatori dei dati).

Viene così istituito il SINP (art. 8 D.lgs. 81/08) per fornire dati utili a programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione e per rendere disponibili le informazioni utili per il sistema di vigilanza.

L'INAIL ha la gestione tecnica e informatica e, pertanto, raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

Un decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 dovrà definire le regole tecniche per il funzionamento del SINP.


L'introduzione della comunicazione è collegata alla soppressione del Registro Infortuni.

L'art. 53, comma 6 del D.Lgs. 81/08 recita: "Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'art. 8 comma 4 restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici", per cui fino a 6 mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale che disciplina il SINP, restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni.



B.7

Segnaletica di Sicurezza



Segnalare sicurezza vuol dire comunicare ad altri con gesti, segnali, indicazioni ottiche o acustiche la presenza di un rischio e l'obbligo di un comportamento.

La segnaletica di sicurezza rappresenta le modalità minime, normate, a cui deve attenersi il datore di lavoro per comunicare con i suoi lavoratori e col pubblico.

Quando, anche a seguito della valutazione dei rischi effettuata, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione

collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli **allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 81/08**, allo scopo di:

- ✓ avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
- ✓ vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
- ✓ prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
- ✓ fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- ✓ fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

I suddetti allegati stabiliscono i requisiti di conformità, descrivono le diverse utilizzazioni ed enunciano le norme generali sull'intercambiabilità o complementarità delle segnaletiche di sicurezza.

Segnaletica permanente:

La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad indicare l'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli.

La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza.

La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nell'allegato XXVI.

La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza e da cartelli.

La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza.

Segnaletica occasionale:

La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un'azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto dei principi d'intercambiabilità e complementarità, per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.



Cartelli di Divieto

Caratteristiche intrinseche:

- ✓ forma arrotondata;
- ✓ pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 50% della sup. del cartello)



Divieto generico



Vietato fumare



Vietato usare fiamme libere



Vietato ai pedoni



Divieto d'accesso



Vietato ai carrelli movimentazione



Non toccare



Acqua non potabile

Cartelli di Avvertimento

Caratteristiche intrinseche:

- ✓ forma triangolare;
- ✓ pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della sup. del cartello)



Materiale infiammabile



Materiale Esplosivo



Sostanze velenose



Sostanze corrosive



Materiali radioattivi



Carichi sospesi



Carrelli di movimentaz.



Tensione elettrica pericol.



Pericolo generico



Raggi laser



Materiale comburente



Rad. Non ionizzanti



Campo magnetico int.



Pericolo inciampo



Caduta con dislivello



Rischio Biologico



Bassa temperatura



Sostanze nocive o irritanti



Cartelli di Prescrizione

Caratteristiche intrinseche:

- ✓ forma rotonda;
- ✓ pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della sup. del cartello)



Protezione obbligatoria degli occhi



Casco di protezione



Protezione obbligatoria delle vie respiratorie



Calzature di sicurezza obbligatoria



Protezione obbligatoria dell'udito



Guanti di protezione obbligatoria



Protezione obbligatoria del corpo



Protezione obbligatoria del viso



Protezione individuale obbligatoria contro le cadute



Passaggio obbligatorio dei pedoni



Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

Cartelli per Attrezzature Antincendio

Caratteristiche intrinseche:

- ✓ forma quadrata o rettangolare;
- ✓ pittogramma bianco su fondo rosso, (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)



Telefono per gli interventi antincendio



Scala



Estintore



Lancia antincendio



Direzione da seguire



Direzione da seguire



Direzione da seguire



Direzione da seguire



Cartelli di Salvataggio

Caratteristiche intrinseche:

- ✓ forma quadrata o rettangolare;
- ✓ pittogramma bianco su fondo verde, (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)



USCITA
DI EMERGENZA

Percorso uscita
d'emergenza



USCITA
DI EMERGENZA

Percorso uscita
d'emergenza



USCITA
DI EMERGENZA

Percorso uscita
d'emergenza



SCALA
DI EMERGENZA

Percorso uscita
d'emergenza



SCALA
DI EMERGENZA

Percorso uscita
d'emergenza



TELEFONO
D'EMERGENZA

Telefono di
emergenza



Pronto
soccorso



Doccia di
sicurezza



Lavaggio degli
occhi



Barella



Direzione da
seguire



Direzione da
seguire



Direzione da
seguire



Direzione da
seguire




Direzione da
seguire



B.8

Procedure d'emergenza - Compiti e procedure generali



Come previsto dall' art. 43 comma 1 del D.Lgs. 81/08, sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare.

Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.

Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 81/08 (D.M. 10 marzo 1998 e D.Lgs. 139/06).

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.

In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

Vigili del Fuoco
Pronto Soccorso
Ospedale
Vigili Urbani
Carabinieri
Polizia

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni di seguito riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura elencata.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI



In caso d'incendio:

1. Chiamare i Vigili del Fuoco telefonando al 115.
2. Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei Vigili del Fuoco che richiederà:
 - indirizzo e telefono dell'azienda;
 - informazioni sull'incendio.
3. Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
4. Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore:

1. Chiamare il Soccorso Pubblico componendo il numero telefonico 118.
2. Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà:
 - cognome e nome;
 - indirizzo ed eventuale percorso per arrivarci;
 - numero telefonico;
 - tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione;
 - numero dei feriti;
 - ecc.
3. Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

Regole comportamentali:

- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
- Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- Inviare, se possibile, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.



B.9 Prevenzione Incendi



La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

Nei luoghi di lavoro aziendali sono state adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori, ai sensi dell' art. 46 del D.Lgs. 81/08.

In particolare, sono stati applicati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'Interno in data 10 marzo 1998:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la gestione delle emergenze.

Ai sensi del Decreto Legislativo 81/08, il datore di lavoro ha l'obbligo di:

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- adottare le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;


I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica (contatti elettrici diretti e indiretti) ed in particolare quelli derivanti dall'innesco e la propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni.



B.10

Presidi di primo soccorso



Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, **prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza**, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori

occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal D.M 388/03 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In azienda, così come previsto dal **punto 5 dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08**, saranno presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi saranno contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso/Pacchetto di medicazione.

Ai sensi del D.M. 388/03, le aziende sono classificate in tre gruppi:

Gruppo A: aziende con attività industriali sottoposte all'obbligo di dichiarazione o notifica, le centrali termoelettriche, gli impianti e laboratori nucleari, le aziende estrattive e del settore minerario in genere, quelle di fabbricazioni di esplosivi e di lavori sotterranei o in agricoltura con più di cinque lavoratori. Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione all'ASL;

Gruppo B: aziende con tre o più lavoratori non rientranti nel gruppo A;

Gruppo C: aziende con meno di tre lavoratori non rientranti nel gruppo A.

Le aziende dei gruppi A e B dovranno avere una cassetta di pronto soccorso per ciascun luogo di lavoro.

Le aziende con meno di tre dipendenti (gruppo C) dovranno invece disporre di un pacchetto di medicazione.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Così come definito nel D.M. 388/03, **entrambi i presidi di primo soccorso avranno un contenuto minimo da adeguare sulla base dei rischi specifici presenti sul luogo di lavoro, dovranno essere ben custoditi, dotati di chiusura e facilmente accessibili ed individuabili da segnaletica appropriata, ed essere costantemente controllati in modo da garantirne la completezza ed il corretto stato d'uso.**

Indistintamente dal tipo di gruppo, è obbligatorio disporre di un mezzo di comunicazione capace di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Gli addetti/responsabili al pronto soccorso hanno l'obbligo di essere formati mediante corsi di istruzione sia pratica che teorica, da ripetere ogni tre anni, per apprendere cognizioni e tecniche di base.

Sono obbligate a tenere una **Camera di medicazione:**

- le aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
- le aziende industriali nelle quali, a giudizio dell'organo di vigilanza, ricorrano particolari condizioni di rischio e di ubicazione;
- le aziende industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche a norma dell'art. 40 del D.Lgs. 81/08.
- i complessi industriali ove la distanza dei vari reparti di lavoro dal posto di pronto soccorso dell'azienda è tale da non garantire la necessaria tempestività delle cure. L'organo di vigilanza potrà prescrivere che l'azienda, oltre a disporre del posto centrale di pronto soccorso, provveda ad istituire altri localizzati nei reparti più lontani o di più difficile accesso.

Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non presentino particolari rischi, devono essere dotati del pacchetto di medicazione. L'organo di vigilanza, in relazione al numero degli operai occupati nel reparto ed alla lontananza di questo dal posto di soccorso, può prescrivere che sia tenuta, in luogo del pacchetto di medicazione, la cassetta del pronto soccorso.

Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti presentino particolari rischi, l'organo di vigilanza potrà prescrivere che vi siano sul posto i presidi e le apparecchiature di pronto soccorso ritenuti necessari in relazione alla natura e alla pericolosità delle lavorazioni.

La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari citati, deve essere convenientemente areata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e due coperte di lana, di acqua per bere e per lavarsi, di sapone ed asciugamani.

Nelle aziende ove i **lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria** deve essere affisso, in luogo bene visibile, un cartello indicante il nome, il cognome e il domicilio o il recapito del medico a cui si può ricorrere, oppure il posto di soccorso più vicino all'azienda.



Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso (Gruppo A e B)

1. Guanti sterili monouso (5 paia)
2. Visiera paraschizzi
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3)
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
7. Teli sterili monouso (2)
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
9. Confezione di rete elastica di misura media (1)
10. Confezione di cotone idrofilo (1)
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
13. Un paio di forbici
14. Lacci emostatici (3)
15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
17. Termometro
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

Contenuto minimo del pacchetto di medicazione (Gruppo C)

1. Guanti sterili monouso (2 paia)
2. Flaconi di Betadine soluzione cutanea da 125 ml (1)
3. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro -0,9%) da 250 ml (3)
4. Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (3)
5. Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (1)
6. Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
7. Confezione di cotone idrofilo (1)
8. Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
9. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (1)
10. Rotolo di benda orlata alta 10 cm. (1)
11. Un paio di forbici
12. Un laccio emostatico (1)
13. Confezione di ghiaccio pronto uso (1)
14. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
15. Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza



Istruzioni per l'uso dei materiali contenuti nella cassetta di pronto soccorso:

1. Lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita o il materiale di medicazione; in caso di mancanza di acqua pulirsi le mani con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool.
2. Lavare la ferita con acqua pura e sapone, servendosi della garza per allontanare il terriccio, la polvere, le schegge, ecc.; in mancanza di acqua, lavare la pelle intorno alla ferita con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool.
3. Lasciare uscire dalla ferita alcune gocce di sangue ed asciugare con garza sterile.
4. Trattare la ferita con acqua ossigenata oppure con liquido di Carrell-Dakin, servendosi della garza.
5. Asciugare la ferita con garza e applicarvi un poco di tintura di iodio ovvero di polvere antibiotico-sulfamidica; coprire con garza; appoggiare sopra la garza uno strato di cotone idrofilo; fasciare con una benda di garza, da fermare alla fine con uno spillo o con un pezzetto di cerotto, ovvero, nel caso di piccola ferita, fissare la medicazione con striscioline di cerotto.
6. Se dalla ferita esce molto sangue, chiedere l'intervento del medico, e, in attesa, comprimere la ferita con garza e cotone idrofilo.

Se la perdita di sangue non si arresta e la ferita si trova in un arto, in attesa che l'infortunato riceva le cure del medico, applicare il laccio emostatico, secondo i casi, a monte della ferita, o a valle di essa, o in ambedue le sedi, fino a conseguire l'arresto della emorragia.

Quando la sede della ferita non consenta l'uso del laccio emostatico, ed in ogni caso di emorragia grave praticare una o più iniezioni intramuscolari del preparato emostatico.

7. Nel caso di ferita agli occhi lavare la lesione soltanto con acqua, coprirla con garza sterile e cotone idrofilo, fissare la medicazione con una benda ovvero con striscioline di cerotto.
8. In caso di punture di insetti e morsi di animali ritenuti velenosi, spremere la ferita e applicarvi sopra un po' di ammoniaca, salvo che non si tratti di lesioni interessanti gli occhi. Se la persona è stata morsa da un rettile, o se versa in stato di malessere, richiedere subito l'intervento del medico.
9. In caso di scottature, se queste sono provocate da calore e si presentano con arrossamento della pelle oppure con qualche bolla, applicare con delicatezza sulla lesione un po' del preparato antiustione, coprire con garza sterile e fissare la medicazione con una benda ovvero con striscioline di cerotto.

Quando le ustioni siano provocate da sostanze chimiche (acidi o alcali), prima di applicare il preparato, lavare prolungatamente con acqua.

Se si tratta, invece, di ustioni estese o profonde, limitarsi a coprirle con garza sterile e richiedere le cure del medico, in attesa del quale, se le condizioni generali del soggetto appaiono gravi, si potrà sostenerle con iniezioni di canfora e di caffeina. Provvedere al trasporto sollecito del paziente in luogo di cura.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



10. In caso di fratture, di lussazione, di distorsione o anche di grave contusione, chiedere l'intervento del medico e, in attesa, adagiare l'infortunato in modo da far riposare bene la parte offesa, ed evitare movimenti bruschi.

Qualora sia assolutamente necessario il trasporto dell'infortunato, immobilizzare la parte lesa mediante bendaggio convenientemente imbottito con cotone idrofilo. In caso di frattura o di sospetta frattura di un arto, immobilizzare questo con stecche di forma e grandezza adatte, convenientemente imbottite con cotone idrofilo e mantenute aderenti mediante fasciatura.

Se la sede della frattura presenta anche ferite, con o senza sporgenza di frammenti ossei, disinfettare la lesione con liquido di Carrell-Dakin o con acqua ossigenata, coprirlo con garza sterile e immobilizzare la parte così come si trova, senza toccare o spostare i frammenti.

Trasportare, quindi, con ogni cautela il ferito al luogo di cura. "In tutte le ferite provocate da chiodi, schegge, spine, ecc. specialmente ai piedi, ed in quelle che mostrino i tessuti lacerati o imbrattati da terriccio, massimamente se inquinato da letame, come pure nelle ustioni estese e nelle fratture esposte che si presentino nelle suddette condizioni, è prudente, qualora non sia possibile consultare un medico in giornata, praticare una iniezione di siero antitetanico. In tal caso, occorre, però, attenersi alle indicazioni contenute nella nota B) in calce alle presenti istruzioni".

11. In caso di malore improvviso, chiedere l'intervento del medico, e, in attesa, liberare il colpito da ogni impedimento (*cravatta, colletto, cintura, ecc.*) e portarlo con cautela in luogo areato.
12. In caso di asfissia da cause meccaniche o tossiche (soffocamento da corpi estranei, da strangolamento, da seppellimento, da gas, ecc.) o da folgorazione per corrente elettrica, ove non sia possibile ottenere l'intervento immediato del medico o provvedere al trasporto sollecito dell'infortunato in un vicino luogo di cura, portare detto infortunato in luogo areato, e praticargli immediatamente ed a lungo la respirazione artificiale, insieme anche ad iniezioni di canfora, di caffeina e di "lobelina".
13. In caso di insolazione, chiedere l'intervento del medico e, in attesa, portare l'infortunato in luogo fresco e ventilato dopo averlo liberato da ogni impedimento (*cravatta, colletto, cintura, ecc.*); tenere la testa sollevata se il viso è fortemente arrossato, e allo stesso livello del tronco se il viso è, invece, pallido; raffreddargli il corpo con impacchi freddi sul viso, sulla testa e sul petto; non somministrare bevande alcoliche; praticare la respirazione artificiale se il respiro è assente o irregolare.
14. In caso di assideramento, chiedere l'intervento del medico e, in attesa, trasportare il colpito in luogo riparato dal freddo ma non riscaldato; svestirlo, tagliando o scucendo gli abiti onde evitare di piegare le membra eventualmente irrigidite; frizionare le parti assiderate con panni bagnati in acqua fredda, finché non abbiano ripreso aspetto e consistenza normali; quando il soggetto comincia a riprendersi, porlo al caldo e somministrargli bevande calde ed eccitanti (caffè, tè, ecc.).



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Istruzioni per l'uso dei materiali contenuti nel pacchetto di medicazione:

1. Lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita o il materiale di medicazione; in caso di mancanza di acqua, pulirsi le mani con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool.
2. Lavare la ferita con acqua pura e sapone, servendosi della garza per allontanare il terriccio, la polvere, le schegge, ecc.; in mancanza di acqua, lavare la pelle intorno alla ferita con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool.
3. Lasciare uscire dalla ferita alcune gocce di sangue ed asciugare con la garza.
4. Applicare sulla ferita un poco di alcool iodato; coprire con garza; appoggiare sopra la garza uno strato di cotone idrofilo; fasciare con una benda di garza, da fissare alla fine con una spilla o con un pezzetto di cerotto. Se si tratta di piccola ferita, in luogo della fasciatura, fissare la medicazione mediante striscioline di cerotto.
5. Se dalla ferita esce molto sangue, comprimerla con garza e cotone idrofilo, in attesa che l'infortunato riceva le cure del medico. Se la perdita di sangue non si arresta e la ferita si trova in un arto, in attesa del medico, legare l'arto, secondo i casi, a monte o a valle della ferita o in ambedue le sedi, mediante una fascia di garza, una cinghia, una striscia di tela, ecc., sino a conseguire l'arresto della emorragia.
6. Nel caso di ferita agli occhi, lavare la lesione soltanto con acqua, coprirla con garza sterile e cotone idrofilo e fissare la medicazione con una benda ovvero con striscioline di cerotto.
7. In caso di punture di insetti o morsi di animali ritenuti velenosi, spremere la ferita e applicarvi sopra un po' di ammoniaca, salvo che non si tratti di lesioni interessanti gli occhi. Se la persona è stata morsa da un rettile, o se versa in stato di malessere, richiedere subito l'intervento del medico.
8. In caso di scottature, applicare con delicatezza sulla lesione un po' del preparato antiustione coprire con la garza e fasciare non strettamente.

Nota Bene:

- A. *Il materiale di medicazione deve sempre essere adoperato in modo da toccarlo il meno possibile con le dita. Servirsi delle pinze per prendere ed usare la garza nel lavaggio e nella disinfezione delle ferite. Servirsi delle forbici per tagliare bende, garza, cerotto, ecc. Prima dell'uso, disinfettare i suddetti strumenti mediante l'ebollizione o, almeno, in caso di urgenza, ripassandoli accuratamente con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool. Disinfettare sempre, mediante l'ebollizione, prima dell'uso, la siringa e gli aghi per le iniezioni.*

- B. *L'uso delle fiale per iniezioni, contenute nella cassetta, è riservato al medico, ovvero può essere fatto soltanto dietro sua indicazione e sotto la sua responsabilità, salvo il caso di assoluta irreperibilità del sanitario.*


Per quanto riguarda in particolare l'iniezione antitetanica, è da avvertire, tuttavia, che essa può essere praticata soltanto quando si sia certi che il paziente non abbia ricevuta altra volta che in epoca remota iniezioni di siero. Qualora tale precedente non possa essere escluso con assoluta certezza, l'uso del siero antitetanico va riservato esclusivamente al medico, in quanto, in tali casi, l'iniezione di detto siero, potendo implicare gravi rischi per il paziente, deve essere praticata secondo una particolare tecnica, di esclusiva competenza del medico.

E' ugualmente riservato al giudizio del medico determinare i casi nei quali sia indicato l'uso del vaccino antitetanico in luogo del siero, nonché i casi nei quali convenga associare i due farmaci.



B.11

Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)



Come indicato all'art. 74 del D.Lgs. 81/08, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.), qualsiasi **attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi** suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Come indicato nelle attività lavorative oggetto del presente Documento di Valutazione dei Rischi, e come previsto dall'art. 75 del D.Lgs. 81/08, **ove necessario, è stato previsto l'impiego obbligatorio dei DPI** quando i rischi non possono essere evitati

o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI saranno conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/92 e sue successive modificazioni e saranno:

- saranno adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- saranno adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.
- terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità;
- in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro:

- ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella scelta degli stessi;
- provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.



Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, come indicato nell'art. 77 comma 2 del D.Lgs. 81/08, le **condizioni in cui i DPI devono essere usati**, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:


- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.

Sarà cura del Datore di lavoro:

- ✓ Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- ✓ Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- ✓ Fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori;
- ✓ Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- ✓ Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- ✓ Rendere disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- ✓ Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- ✓ Assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI (particolare addestramento verrà effettuato in caso di utilizzo dei DPI di protezione dell'udito e dei DPI rientranti nella terza categoria (apparecchi di protezione respiratoria, a protezione di aggressioni chimiche, radiazioni ionizzanti, fiamme, cadute d'all'alto, tensioni elettriche)



B.12 Movimentazione manuale dei carichi



Le norme e gli obblighi del D.Lgs. 81/08 relativi alla movimentazione manuale dei carichi si applicano alle attività lavorative che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico.

S'intende per **movimentazione manuale dei carichi** tutte quelle operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico

biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Per **patologie da sovraccarico biomeccanico** si intendono quelle patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

Ai sensi dell'art. 168 del D.Lgs. 81/08, **il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare le misure organizzative necessarie** e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare le misure organizzative necessarie, ricorrendo a mezzi appropriati e fornendo ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro


D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Pertanto, il datore di lavoro:


- a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
- b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione;
- c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta;
- d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio.
- e) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
- f) assicura ai lavoratori la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività;
- g) fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

Ai fini di ottemperare agli obblighi del D.Lgs. 81/08 art. 169, è stato fornito al datore di lavoro un **manuale guida all'informazione e formazione dei lavoratori sul corretto trasporto manuale dei carichi**, contenente le informazioni sui comportamenti da tenere, le tecniche corrette e scorrette di sollevamento, gli esempi di posizioni da evitare nei lavori d'ufficio e i rischi specifici per l'eventuale dotazione di attrezzature meccaniche motorizzate (carrelli timonati manuali ed elettrici con uomo a terra e/o carrelli semoventi con motore elettrico/carburante).





B.13 Uso delle Attrezzature di Lavoro



Come indicato nell'art. 69 del D.Lgs. 81/08, si intende per **attrezzatura di lavoro** qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre si intende per **uso di un'attrezzatura di lavoro** qualsiasi operazione lavorativa connessa ad un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.

Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso viene definita **zona pericolosa** e qualsiasi lavoratore che si trovi

interamente o in parte in una zona pericolosa viene definito quale lavoratore esposto.

Obblighi del Datore di Lavoro e Requisiti di Sicurezza

Come indicato all' art. 70 del D.Lgs. 81/08, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di tali norme, verrà controllata la conformità ai requisiti generali di sicurezza riportati nell'allegato V del D.Lgs. 81/08.

Le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dell'art. 395 del D.M. 547/55, ovvero dell'art. 28 del D.Lgs. 626/94, potranno essere considerate conformi, come indicato al comma 3 dell'art. 70 del D.Lgs. 81/08.

Ai sensi dell'art. 71, saranno **messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi** ai requisiti di sicurezza indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prenderà in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative.

Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un preposto a ciò incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d'uso.

Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro:

- siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza;
- siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
- siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabilite con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Informazione e Formazione

Come indicato nell'art. 73 del D.Lgs. 81/08, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso disporranno di ogni necessaria informazione e istruzione e riceveranno una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

- alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- alle situazioni anormali prevedibili.


I lavoratori saranno informati sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle proprie attrezzature di lavoro, sui rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature, come indicato al comma 2 dell' art. 73 del D.Lgs. 81/08

Tutte le informazioni e le istruzioni d'uso verranno impartite in modo comprensibile ai lavoratori interessati e ci si accerterà che esse siano state recepite.

Per le attrezzature che richiedono, in relazione ai loro rischi, conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art.71 comma 7 del D.Lgs. 81/08, verrà impartita una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.



B.14 Uso delle attrezzature munite di Videoterminali



Le norme e gli obblighi del D.Lgs. 81/08 si applicano alle attività lavorative che comportano per i lavoratori l'uso di attrezzature munite di videoterminali.

Non si applicano tali norme ai lavoratori addetti:

- a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
- b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
- c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
- d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a

tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;

- e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

S'intende per **videoterminale** uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione, utilizzato da un **lavoratore** in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni come pause o cambio di attività, sul singolo **posto di lavoro**, ossia l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera o altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

Ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio:

- a) analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
 - ai rischi per la vista e per gli occhi;
 - ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
 - alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
- b) adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni effettuate, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
- c) organizza e predisporre i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di legge.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Il datore di lavoro ha l'obbligo di far sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria. Esclusi i casi particolari, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.

A sue spese, il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite ne evidenzia la necessità.

Il lavoratore, ha diritto ad un'interruzione della sua attività mediante pause o cambiamenti di attività, stabilita dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzia la necessità.

Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

In ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 18 e 177 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori una **formazione adeguata e fornisce informazioni** relativamente alle misure applicabili al posto di lavoro, alle modalità di svolgimento dell'attività e alla protezione degli occhi e della vista.

Ai fini di ottemperare agli obblighi del D.Lgs. 81/08, è stato fornito al datore di lavoro un **manuale guida all'informazione e formazione dei lavoratori sul corretto uso delle attrezzature di lavoro munite di videoterminale**, contenente le informazioni sulla postura da tenere, sull'ergonomia durante il lavoro e le tecniche corrette e scorrette e i rischi posturali.



B.15 Sostanze e prodotti chimici



Attività interessate

Risultano interessate tutte le attività lavorative nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una reazione chimica voluta e controllata dall'uomo, potenzialmente pericolosi per l'uomo stesso.

Prima dell'attività:

- tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l'impiego di sostanze chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno;
- prima dell'impiego della specifica sostanza occorre consultare l'etichettatura e le istruzioni per l'uso al fine di

applicare le misure di sicurezza più opportune;

- la quantità dell'agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione;
- tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza.

Durante l'attività:

- è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;
- è indispensabile indossare l'equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute, etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti.

Dopo l'attività:

- tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati;
- deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione (es. contenitori usati).

Pronto Soccorso e Misure di Emergenza

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all'utilizzo di agenti chimici è necessario condurre l'interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso.

Sorveglianza Sanitaria

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni contenute nell'etichetta delle sostanze impiegate.

Dispositivi di Protezione Individuale obbligatori

In funzione delle sostanze utilizzate, occorrerà indossare uno o più dei seguenti DPI marcati "CE":

- ✓ guanti; calzature; occhiali protettivi; indumenti protettivi adeguati;
- ✓ maschere per la protezione delle vie respiratorie.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



I SIMBOLI

Sono stampati in nero su fondo giallo-arancione e sono i seguenti:

Simbolo	Significato	Pericoli e Precauzioni
	Esplodivo (E): una bomba che esplose	Pericolo: Questo simbolo indica prodotti che possono esplodere in determinate condizioni. Precauzioni: Evitare urti, attriti, scintille, calore.
	Comburente (O): una fiamma sopra un cerchio	Pericolo: Sostanze ossidanti che possono infiammare materiale combustibile o alimentare incendi già in atto rendendo più difficili le operazioni di spegnimento. Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile.
	Facilmente infiammabile (F): una fiamma	Pericolo: Sostanze autoinfiammabili. Prodotti chimici infiammabili all'aria. Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione. Pericolo: Prodotti chimici che a contatto con l'acqua formano rapidamente gas infiammabili. Precauzioni: Evitare il contatto con umidità o acqua Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C. Precauzioni: Tenere lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e scintille. Pericolo: Sostanze solide che si infiammano facilmente dopo breve contatto con fonti di accensione. Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione
	Tossico (T): un teschio su tibie incrociate	Pericolo: Sostanze molto pericolose per la salute per inalazione, ingestione o contatto con la pelle, che possono anche causare morte. Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate. Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, consultare il medico.
	Nocivo (Xn): una croce di Sant'Andrea	Pericolo: Nocivo per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate. Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, consultare il medico.
	corrosivo (C): raffigurazione dell'azione corrosiva di un acido	Pericolo: Prodotti chimici che per contatto distruggono sia tessuti viventi che attrezzature. Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con la pelle, occhi ed indumenti.
	Irritante (Xi): una croce di Sant'Andrea	Pericolo: Questo simbolo indica sostanze che possono avere effetto irritante per pelle, occhi ed apparato respiratorio. Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle.
	altamente estremamente infiammabile (F+): una fiamma	Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 0°C e con punto di ebollizione/punto di inizio dell'ebollizione non superiore a 5°C. Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione. Pericolo: Sostanze gassose infiammabili a contatto con l'aria a temperatura ambiente e pressione atmosferica. Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria-gas infiammabili e tenere lontano da fonti di accensione.
	altamente tossico o molto tossico (T+): un teschio su tibie incrociate.	Pericolo: Sostanze estremamente pericolose per la salute per inalazione, ingestione o contatto con la pelle, che possono anche causare morte. Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate. Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, consultare il medico.
	Pericoloso per l'ambiente (N)	Pericolo: Sostanze nocive per l'ambiente acquatico (organismi acquatici, acque) e per l'ambiente terrestre (fauna, flora, atmosfera) o che a lungo termine hanno effetto dannoso. Precauzioni: Non disperdere nell'ambiente.



B.16 Esposizione al rumore



Ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 81/08, **dovrà essere valutato il rumore durante le effettive attività lavorative**, prendendo in considerazione in particolare:

- ✓ Il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
 - ✓ I valori limite di esposizione ed i valori di azione (art. 189);
 - ✓ Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
-
- ✓ Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse all'attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente l'orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente;
 - ✓ Le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
 - ✓ L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
 - ✓ Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;
 - ✓ Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
 - ✓ La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Classi di Rischio e relative Misure di Prevenzione

Fascia di appartenenza	Sintesi delle Misure di Prevenzione
Classe di Rischio 0 Esposizione ≤ 80 dB(A) ppeak ≤ 135 dB(C)	Nessuna azione specifica. Nel caso in cui il livello di esposizione sia pari a 80 dB(A) verrà effettuata la formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore
Classe di Rischio 1 80 < Esposizione < 85 dB(A) 135 < ppeak < 137 dB(C)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore ✓ DPI: messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera a) ✓ VISITE MEDICHE: solo su richiesta del lavoratore o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità
Classe di Rischio 2 85 < Esposizione < 87 dB(A) 137 < ppeak < 140 dB(C)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore ✓ DPI: Scelta di DPI dell'udito che consentano di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (art. 193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08. Il Datore di Lavoro esige che vengano indossati i DPI dell'udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera b) ✓ VISITE MEDICHE : Obbligatorie
Classe di Rischio 3 Esposizione > 87 dB(A) ppeak > 140 dB(C)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore ✓ DPI: Imposizione dell'obbligo di indossare DPI dell'udito in grado di abbassare l'esposizione al di sotto del valore limite, salvo richiesta e concessione di deroga da parte dell'organo di vigilanza competente (art. 197, comma 1, D.Lgs. 81/08) Verifica dell'efficacia dei DPI e che gli stessi mantengano un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione ✓ VISITE MEDICHE: Obbligatorie



Misure Tecniche Organizzative (riduzione esposizione al rumore)

Per le Classi di Rischio 2 e 3, verranno applicate le seguenti misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, come previsto:

- Segnalazione, mediante specifica cartellonistica, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. Dette aree saranno inoltre delimitate e l'accesso alle stesse sarà limitato.
- Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
- Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
- Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
- Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
- Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
- Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
- Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali sarà ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.



Uso dei Dispositivi di Protezione Individuali

Ai sensi dell'art. 193 e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 18 comma 1, il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione, **fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni di legge**, e alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori DPI dell'udito;
- b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i DPI dell'udito;
- c) sceglie DPI dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
- d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

Inoltre, il datore di lavoro terrà conto dell'attenuazione prodotta dai DPI dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.

Se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:

- *adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;*
- *individua le cause dell'esposizione eccessiva;*
- *modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.*

Informazione e Sorveglianza sanitaria

Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore (art. 195 D.Lgs. 81/08).

Inoltre, sottopone a sorveglianza sanitaria periodica (di norma, una volta l'anno) i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori d'azione (art. 196).



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro
D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
D. Lgs. 81/2008

Valutazione dei Rischi

C



C Relazione Tecnica di Valutazione

C.1 Criteri utilizzati

Per la stesura del presente documento si è fatto riferimento ai seguenti criteri:

- A. ANALISI DEI LUOGHI DI LAVORO
- B. ANALISI DELLE MANSIONI E DEI PROCESSI LAVORATIVI
- C. ANALISI DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE E DEGLI IMPIANTI
- D. ANALISI DELLE FONTI DI RISCHIO CHIMICO, FISICO, MECCANICO
- E. ANALISI DEI RISCHI POTENZIALI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA E ALLA SALUTE DEL LAVORATORE
- F. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
- G. ANALISI DEGLI INFORTUNI.

C.2 Metodologia della Valutazione dei Rischi

L'Azienda, certamente sensibile alle problematiche in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ha avuto ed ha presente nei suoi programmi di investimento l'obiettivo di un intervento continuo volto al miglioramento delle condizioni presenti negli ambienti di lavoro.

In particolare, gli impegni tecnici e finanziari sono finalizzati al conseguimento dell'obiettivo prioritario di adeguare progressivamente gli impianti e le attrezzature alla migliore tecnologia disponibile per prevenire e ridurre, entro i più ristretti limiti che il consolidato progresso della tecnica consenta, ogni possibile evento negativo.

La presente Valutazione dei Rischi è finalizzata all'individuazione dei **rischi di natura chimica, fisica, biologica e psicologica**, nelle attività lavorative svolte nel presente punto di vendita, riferiti ad ogni luogo di lavoro, ai diversi metodi di lavoro e produzione, nonché all'uso delle attrezzature e delle macchine.

Per quanto attiene alla **Valutazione dei seguenti rischi**, si è ritenuto opportuno trattarli in specifici Capitoli, i quali sono contenuti nelle schede presenti nel "Documento di Valutazione dei Rischi":

- | | | |
|--|---|------------------|
| ✓ Chimico | ✓ Farine | ✓ Videoterminali |
| ✓ Microclima | ✓ Radiazioni elettromagnetiche | ✓ Incendio |
| ✓ Rumore | ✓ Agenti Biologici | ✓ Maternità |
| ✓ Illuminazione | ✓ Fattori psichici da costrittività organizzativa | |
| ✓ Elettrico | ✓ Amianto, Fumo e Radon | ✓ Fattori vari |
| ✓ Movimentazione Manuale dei Carichi e Valutazione delle Azioni di Sollevamento, di Tiro e Spinta e dei Movimenti Ripetitivi | | |



C.3 Procedimento della Valutazione dei Rischi

I rischi presenti vengono valutati e controllati dal Servizio di Prevenzione e Protezione, utilizzando i riferimenti stabiliti da leggi, normative e standard di buona tecnica.

Il D. Lgs. 81/08 richiede una formalizzazione scritta della valutazione dei rischi, delle misure di prevenzione e protezione individuate e del relativo programma di attuazione. In tal senso, la presente valutazione dei rischi, non si è limitata ad un mero adempimento cartaceo, ma piuttosto ha costituito l'atto finale di un'operazione di autodiagnosi dello specifico punto di vendita, supportata da un impianto logico-metodologico rigoroso e documentato.

Questo orientamento è confermato anche dal documento CEE "Orientamenti riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro", emanato dalla Comunità Europea - DG V/E/2 - Unita' di Medicina ed Igiene del Lavoro - allo scopo di fornire Linee Guida sulle modalità di Valutazione dei Rischi sul Lavoro.

Partendo dalle definizioni di:

- Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (per es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi o pratiche di lavoro), avente il potenziale di causare un danno;
- Rischio:** probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso;
- Valutazione dei rischi:** procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze conseguenti al verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro,

Il documento CEE evidenzia come l'obiettivo della valutazione dei rischi debba consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti effettivamente necessari per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori, così da rendere accettabile il rischio residuo.

Pertanto, la valutazione dei rischi può essere definita come un'identificazione dei rischi presenti in un'attività e una stima della probabilità di manifestazione e di gravità del danno, prendendo come riferimento le disposizioni di legge e le norme di buona tecnica e mettendo a confronto "le cose come dovrebbero essere e/o andare" con "le cose come sono e/o vanno effettivamente" durante il lavoro.

Essa costituisce la base per decidere le misure od il programma di prevenzione.

Per definire le probabili cause di lesioni o di danni, occorre valutare se risulta possibile eliminare il pericolo oppure, se ciò non è possibile, si debbono definire idonee e specifiche misure protettive e/o controllare i rischi fino a ridurli ad un livello accettabile.



Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

- ⇒ esame dell'organizzazione del lavoro;
- ⇒ osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
- ⇒ identificazione dei compiti seguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole mansioni);
- ⇒ osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano altri rischi);
- ⇒ esame dei modelli di lavoro (per valutare l'esposizione ai rischi);
- ⇒ esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possano avere effetti sul posto di lavoro (illuminazione, aerazione);
- ⇒ rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute sono confrontate con i criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la sanità, in base a:

- norme legali;
- norme e orientamenti pubblicati;
- principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

e sono utilizzate per:

- evitare i rischi
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno
- combattere i rischi alla fonte
- applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali
- adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell'informazione
- cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione

La tipologia dei rischi da valutare è stata desunta da quanto previsto dal Decr. Lgs. 81/08 e dalle "Linee Guida per la Valutazione dei Rischi nelle Piccole e Medie Imprese" fornite dall'ISPESL. I rischi vengono suddivisi in:

- ✓ Rischi convenzionali
- ✓ Rischi specifici
- ✓ Grandi rischi



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Rischi convenzionali: collegati alle attività di lavoro ed alle apparecchiature ed impianti (cadute, scariche elettriche, attrezzi di lavoro ecc.).

Hanno frequenza elevata, costituendo la maggior percentuale di infortuni, ed interessano mediamente una o due persone.

- ✓ Incendio
- ✓ Rischio elettrico (elettrocuzione)
- ✓ Tagli
- ✓ Ustioni
- ✓ Caduta di oggetti dall'alto
- ✓ Utilizzo scale portatili
- ✓ Agenti chimici
- ✓ Scivolamenti, inciampi, cadute, urti
- ✓ Rischi termici
- ✓ Utilizzo automezzi aziendali o di proprietà dei dipendenti

Rischi specifici: relativi all'uso di sostanze o prodotti chimici o all'esposizione ad agenti fisici e meccanici che per loro natura possono determinare patologie in tempi brevi o lunghi.

Sono eventi molto frequenti, spesso con carattere di continuità e con danni molto variabili (da lievi disturbi a patologie mortali) in funzione dell'agente e della persona esposta.

- ✓ Microclima
- ✓ Inquinamento dell'aria
- ✓ Movimentazione manuale dei carichi
- ✓ Agenti cancerogeni e mutageni
- ✓ Agenti biologici
- ✓ Rumore
- ✓ Vibrazioni
- ✓ Campi elettromagnetici
- ✓ Radiazioni ottiche
- ✓ Atmosfere esplosive
- ✓ Stress lavoro correlato
- ✓ Lavoratrici madri

Grandi rischi: derivanti da eventi anomali, con conseguente esplosione o fuoriuscita in tempi brevi di nubi di prodotti tossici o infiammabili, in quantità così grande da interessare vaste aree dentro e fuori lo stabilimento. Sono eventi molto rari con potenzialità di danni gravissime.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Per realizzare questa indagine il documento CEE rimanda alla valutazione delle seguenti situazioni:

Impiego delle attrezzature di lavoro

- elementi in movimento rotatorio o traslatorio non sufficientemente protetti, che possono causare schiacciamenti, tagli, perforazioni, urti, agganciamenti o trazioni;
- elementi o materiali in movimento libero (caduta, rotolamento, scivolamento, ribaltamento, dispersione nell'aria, oscillazione, crolli) cui possono conseguire danni per le persone;
- movimenti di macchinari veloci;
- pericolo di incendio e di esplosione (per attrito; serbatoi in pressione);
- intrappolamento.

Metodi di lavoro e disposizione degli impianti

- superfici pericolose (bordi acuminati, spigoli, punte, superfici abrasive, parti protendenti);
- attività in altezza;
- compiti che comportano movimenti/posizioni innaturali;
- spazi limitati (necessità di lavorare tra parti fisse);
- inciampare e scivolare (superfici bagnate, scivolose, ecc.);
- stabilità del posto di lavoro;
- conseguenze derivanti dalla necessità di indossare dispositivi di protezione individuali non adeguati agli altri aspetti dell'attività lavorativa;
- tecniche e metodi di lavoro;
- ingresso e lavoro in spazi confinanti.



Impiego dell'elettricità

- pannelli di comandi elettrici;
- impianti elettrici, (reti principali di alimentazione, circuiti di illuminazione);
- attrezzature, sistemi di controllo e di isolamento a comando elettrico;
- impiego di attrezzi elettrici portatili;
- incendi o esplosioni causati dall'energia elettrica;
- cavi elettrici sospesi;

Esposizione a sostanze o preparati pericolosi per la sicurezza e la sanità

- inalazione, ingestione e assorbimento cutaneo di materiale pericoloso per la salute (compresi aerosol e polveri);
- impiego di materiali infiammabili ed esplosivi;
- mancanza di ossigeno (asfissia);
- presenza di sostanze corrosive;
- sostanze reattive instabili;
- presenza di sensibilizzanti;

Esposizione ad agenti fisici

- esposizione a radiazioni elettromagnetiche (calore, luce, radiazioni ionizzanti);
- esposizione al laser;
- esposizione al rumore o ad ultrasuoni;
- esposizione a vibrazioni meccaniche;
- esposizione a sostanze/apparecchiature ad alta temperatura;
- esposizione a sostanze/apparecchiature a temperatura molto bassa;
- presenza di fluidi sotto pressione.



Esposizione ad agenti biologici

- rischio di infezioni derivanti dalla manipolazione e dall'esposizione non intenzionale a microorganismi, esotossine ed endotossine;
- presenza di allergeni.

Fattori ambientali ed ambiente di lavoro

- illuminazione non adeguata o tecnicamente errata;
- controllo inadeguato di temperatura, umidità, ventilazione;
- presenza di agenti inquinanti.

Interazione del posto di lavoro e dei fattori umani

- dipendenza dei sistemi di sicurezza dalla necessità di ricevere e di elaborare con cura le informazioni;
- dipendenza dalle conoscenze e dalle capacità del personale;
- dipendenza dalle norme di comportamento;
- dipendenza da una soddisfacente comunicazione e da istruzioni corrette per far fronte a condizioni mutevoli;
- conseguenze di deviazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza;
- adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale;
- scarsa motivazione alla sicurezza;
- fattori ergonomici, quali la progettazione del posto di lavoro per renderlo conforme alle esigenze del dipendente.



Fattori psicologici

- stress da lavoro correlato;
- difficoltà del lavoro (intensità, monotonia);
- dimensioni dell'ambiente di lavoro (per es. claustrofobia, solitudine);
- ambiguità del ruolo e/o situazione conflittuale;
- contributo al processo decisionale con conseguenze sul lavoro e sulle mansioni;
- lavoro molto esigente a scarso controllo;
- reazioni in caso di emergenza.

Organizzazione del lavoro

- fattori condizionati dai processi di lavoro (lavoro in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno);
- sistemi efficaci di gestione e accordi per l'organizzazione, la pianificazione, il monitoraggio ed il controllo degli aspetti attinenti alla sicurezza ed alla salute;
- manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza;
- accordi adeguati per far fronte agli infortuni ed a situazioni di emergenza.

Fattori vari

- pericoli causati da terzi, per es. violenza a colleghi, personale di sorveglianza, polizia, attività sportive;
- lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale;
- condizioni climatiche difficili;
- integrità dei software;
- posti di lavoro variabili.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Il D.Lgs. 81/08 non definisce "linee guida ufficiali" per la valutazione dei rischi; pertanto, le modalità per effettuare la valutazione dei rischi, possono essere diverse, poiché il Decreto in oggetto lascia i Datori di lavoro liberi di utilizzare la metodologia ritenuta più adeguata.

L'individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi è stata condotta in modo qualitativo, utilizzando una tecnica di analisi funzionale così da poter individuare, per ciascuna fase delle lavorazioni e/o per ognuno dei servizi ausiliari e generali di questo Punto Vendita, i diversi possibili "stati operativi" in cui possono presentarsi, quali:

- ⇒ normale funzionamento di esercizio;
- ⇒ presenza di personale adibito ad operazioni di lavorazione quali la preparazione di alimenti, il caricamento di banchi e scaffali di vendita, il ricevimento e stoccaggio merci, etc;
- ⇒ presenza di personale adibito ad interventi di manutenzione ordinaria sulle macchine ed impianti.

Ogni attività viene suddivisa nelle operazioni necessarie per svolgerla, che possono essere classificate in:

- lavoro:** qualsiasi operazione di trasformazione, lavorazione o manutenzione condotta sul posto di lavoro;
- controllo:** qualsiasi utilizzo di dispositivi di comando, regolazione o controllo;
- movimento:** qualsiasi passaggio, trasporto o trasferimento di cose o persone da un posto all'altro;
- deposito:** qualsiasi immagazzinamento, deposito, sistemazione di merce, confezionamento ed imballo di prodotti;
- interazione:** qualsiasi relazione con altre attività o persone, prevista o imprevista (tenendo conto delle interferenze).



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Per ciascun possibile "stato", la valutazione dei rischi viene articolata mediante:

- a) individuazione delle fonti potenziali di rischio in apposita scheda presenti in tutte le fasi lavorative (negli impianti, nelle macchine, nelle attrezzature, nel comportamento delle persone e nell'organizzazione del lavoro);
- b) individuazione dei soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche a pericoli particolari;
- c) valutazione dei rischi, in apposita scheda, considerando adeguatezza ed affidabilità delle misure di tutela e conseguentemente:
 - eliminazione dei rischi;
 - riduzione dei rischi, privilegiando gli interventi alla fonte;
 - programmazione delle azioni di prevenzione - misure atte a ridurre la probabilità (P) del verificarsi di un determinato danno - e di protezione - misure atte a diminuire l'entità/gravità (D) del danno tenendo in considerazione le priorità derivanti da:
 - gravità del danno (D);
 - probabilità di accadimento (P);
 - numero di lavoratori esposti;
 - complessità delle misure di protezione e prevenzione da adottare;
- d) attuazione del programma definito;
- e) controllo periodico del programma valutandone l'efficacia al fine di aggiornarlo, soprattutto in caso di modifiche del lay-out produttivo.

Si sottolinea che vengono individuati sia i rischi che derivano dalle intrinseche potenzialità di rischio delle sorgenti (macchine, impianti, attrezzature...), sia dalle modalità operative, dalle caratteristiche dell'esposizione, dalle protezioni e misure di sicurezza già esistenti (schermatura, protezioni asservite, segnaletica di sicurezza) e dalla verifica qualitativa dell'esistenza di situazioni espositive a rischi residui, derivanti da specialità e/o particolarità delle lavorazioni e che permangono nonostante la conformità normativa.

Se nella valutazione viene individuato un pericolo per la salute o la sicurezza, la cui esistenza appare certa e fonte di possibile danno ai lavoratori (riferibile o meno ad una mancata messa in atto di quanto previsto dalla normativa esistente), le misure di tutela eventualmente individuabili saranno attuate o programmate senza acquisire ulteriori elementi valutativi, se non quelli strettamente necessari alla definizione delle priorità degli interventi stessi.

Se un possibile pericolo connesso all'attività lavorativa e' stato valutato in precedenza con esito favorevole (rischio assente o molto limitato), ovvero il pericolo stesso e' stato ridotto o eliminato con l'adozione di opportune misure, come nel caso della valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rischio biologico, la valutazione dei rischi si limiterà ad una presa d'atto di tali risultanze.



C.4 Tabella dei rischi

La **metodologia di indagine** utilizzata per la valutazione dei rischi si basa su una prima fase di **classificazione dei rischi**, che consente, dopo aver identificato le anomalie presenti nell'attività analizzata (alle quali sono connessi rischi di lesioni ai lavoratori e/o danni alle cose) di riportare su apposite schede uno o più rischi, secondo le tipologie riportate dalla seguente tabella (allegato II della Direttiva CEE 89/656 -DPI).

RISCHI FISICI	Meccanici	Caduta dall'alto
		Urti, colpi, impatti, compressioni
		Punture, tagli, abrasioni
		Vibrazioni
		Scivolamenti, cadute a livello
	Termici	Calore, fiamme
		Freddo
	Elettrici	
Radiazioni	Non ionizzanti	
	Ionizzanti	
Rumore		
RISCHI CHIMICI	Aerosol	Polveri, fibre
		Fumi
		Nebbie
	Liquidi	Immersioni
		Getti, schizzi
	Gas e Vapori	
RISCHI BIOLOGICI	Virus e Batteri	Batteri patogeni
		Virus patogeni
		Funghi produttori di micosi
		Antigeni biologici non microbici

RISCHI PER LA SICUREZZA	RISCHI PER LA SALUTE	RISCHI TRASVERSALI
✓ Strutturali	✓ Agenti chimici	✓ Organizzazione del lavoro
✓ Meccanici	✓ Agenti fisici	✓ Fattori psicologici
✓ Elettrici	✓ Agenti biologici	✓ Fattori ergonomici
✓ Sostanze pericolose	✓ Materiali radioattivi	✓ Condizioni di lavoro difficili
✓ Esplosioni e incendi		



Successivamente, tenendo conto che un rischio può essere definito come la relazione tra la gravità delle conseguenze di un evento indesiderato e la probabilità che tale evento si realizzi, si procede alla misurazione dei rischi con un modello realistico che valuta il livello di criticità di una situazione pericolosa, e, quindi, si definiscono le priorità degli interventi correttivi che dovranno essere adottati.

C.5 Indice di Probabilità P

Il **livello di probabilità - P** - dei possibili danni viene articolato in una gamma di giudizi ovvero di conseguenze, secondo una scala semiquantitativa delle probabilità che fa riferimento all'esistenza di una correlazione, più o meno diretta, tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato (dedotta dai dati sugli infortuni o su altri valori statistici, dalla frequenza in cui si ripete una data situazione pericolosa e dalla durata dell'esposizione al fattore di rischio), come di seguito riportato.

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Frequente	Potrebbe accadere facilmente molte volte Altamente probabile Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato; si sono verificati danni per la stessa mancanza in altre circostanze.
3	Probabile	Potrebbe accadere facilmente qualche volta. La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto.
2	Possibile	Potrebbe accadere – Poco probabile. La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.
1	Remoto	Potrebbe accadere raramente – Improbabile La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti.



C.6 Indice di Gravità D

Anche l'**indice di gravità - D** - ipotizzabile é graduato secondo una scala semiquantitativa di gravità del danno, che fa riferimento alla reversibilità o meno del danno, distinguendo tra effetti dell'infortunio e dell'esposizione acuta o cronica.

Valore	Indice	Definizioni/criteri
IV	Rilevante	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
III	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
II	Serio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità permanente e/o malattia professionale. Esposizione cronica con effetti reversibili.
I	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea, rapidamente reversibile Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la "**Griglia di criticità**", che esprime le combinazioni tra gli indici di gravità e, di probabilità, che determinano le priorità degli interventi correttivi da adottare.


Esso é raffigurabile nella matrice riportata, avente in ordinate la gravità del danno atteso ed in ascisse la probabilità del suo verificarsi.

I rischi maggiori occupano, in questa matrice, le caselle in alto a destra (danno letale - probabilità elevata), mentre quelli minori occupano le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve - probabilità trascurabile).



C.7 Griglia di Criticità

$$R = P \times D$$



Per la **definizione delle priorità** e la **programmazione temporale degli interventi di prevenzione** (riduzione di P) e **protezione** (riduzione di D), si fa riferimento ai risultati della valutazione del rischio, così riportati:

Legenda	Valutazione	Indice di rischio	Priorità di intervento	Tempi
	ELEVATO	R > 9	Azioni correttive urgenti	< 3 mesi
	IMPORTANTE	R da 6 a 9	Azioni correttive prioritarie	< 12 mesi
	MEDIO	R da 3 a 4	Azioni correttive e/o migliorative non prioritari	< 24 mesi
	BASSO	R = 2	Azioni di miglioramento ove possibile	
	ACCETTABILE	R = 1	Mantenimento degli standard raggiunti	



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Il significato che si intende attribuire alla valutazione è di due ordini:

- ⇒ individuare, per ogni gruppo omogeneo, i pericoli di maggior rilievo per probabilità di accadimento o per gravità del danno che ne può conseguire, anche al fine di stabilire un criterio di massima per la definizione della priorità di intervento;
- ⇒ disporre di un indice valutativo utilizzabile nel monitoraggio della efficacia delle attività di prevenzione, nella ripetizione periodica della valutazione sarà in tal modo possibile verificare il progressivo miglioramento di tali indici per ogni gruppo omogeneo, nonché di volta in volta approfondire quali elementi di dettaglio ne abbiano determinato la evoluzione.

Dopo aver verificato i rischi afferenti alle mansioni considerate sono compilate delle schede riassuntive con l'indicazione delle misure di sicurezza già attuate e di quelle atte a migliorarle e dalla quale poi si desume il programma operativo per gli ulteriori interventi.



TABELLA ANALITICA E VALUTATIVA DELLE FONTI DI RISCHIO

(PER LA CONSULTAZIONE DELLE VALUTAZIONI DEI RISCHI SI RIMANDA ALLE SEZIONI SPECIFICHE DEL "DOCUMENTO TECNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI")

FONTE DI RISCHIO	FAITTORE DI RISCHIO	RIFERIMENTO NORMATIVO	POTENZIALE		RISCONTRATA		RISULTANZE VALUTAZIONE	MANSIONE / COMPITI OPERATIVI					
			SI	NO	SI	NO		IMPIEGATO	VOLONTARIO RACCOLTA	VOLONTARIO DISTRIBUZIONE	VOLONTARIO GUIDA MEZZI AZIENDALI		
MANSIONI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI SPECIFICI			X			X	RISCHIO RESIDUO C	/	/	/	X		
AGENTI BIOLOGICI	INFEZIONI INTOSSICAZIONI ALLERGIE	D.LGS. 81/08 titolo X	X			X	ASSENTE	/	/	/	/		
USO PRODOTTI CHIMICI	USTIONI IRRITAZIONI	D.LGS. 81/08 titolo IX		X		X	ASSENTE	/	/	/	/		
AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI	MANIPOLAZIONE CONTATTO	D.LGS. 81/08 titolo IX		X		X	ASSENTE	/	/	/	/		
FUMI / POLVERI VAPORI / NEBBIE (INALAZIONE)	INTOSSICAZIONI ALLERGIE BRONCOPATIE	D.LGS. 81/08 titolo IX		X		X	ASSENTE	/	/	/	/		
DIFFERENZE DI GENERE ED ETÀ	RISCHI PSICOSOCIALI ORGANIZZATIVI	D.LGS. 81/08 art. 28	X			X	ASSENTE	/	/	/	/		
DIFFERENZE DI PROVENIENZA	MANCATA INTESA MALINTERPRETAZIONE	D.LGS. 81/08 art. 28	X			X	ASSENTE	/	/	/	/		
DIFFERENZE DI GENERE: GESTANTI E PUERPERE	LAVORI PERICOLOSI FATICOSI ED INSALUBRI	D.LGS. 81/08 art. 28	X		X		RISCHIO RESIDUO D	/	X	X	/		
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (RISCHI PSICOSOCIALI)	MOBBING BOSSING BURN OUT	D.LGS. 81/08 art. 28	X			X	ASSENTE	/	/	/	/		
	STRESS LAVORO CORRELATO	81/08 art. 28 Accordo Stato Regioni novembre 2010	X		X		BASSO	X	X	X	X		
DEPOSITO DENARO	AGGRESSIONI RAPINE	D.LGS. 81/08 titolo II	X			X	ASSENTE	/	/	/	/		

CLASSI DI RISCHIO RESIDUO: A = ELEVATO, B = IMPORTANTE, C = MEDIO, D = BASSO, E = REMOTO



TABELLA ANALITICA E VALUTATIVA DELLE FONTI DI RISCHIO

(PER LA CONSULTAZIONE DELLE VALUTAZIONI DEI RISCHI SI RIMANDA ALLE SEZIONI SPECIFICHE DEL "DOCUMENTO TECNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI")

FONTE DI RISCHIO	FATTORE DI RISCHIO	RIFERIMENTO NORMATIVO	POTENZIALE		RISCONTRATA		RISULTANZE VALUTAZIONE	MANSIONE / COMPITI OPERATIVI					
			SI	NO	SI	NO		IMPIEGATO	VOLONTARIO RACCOLTA	VOLONTARIO DISTRIBUZIONE	VOLONTARIO GUIDA MEZZI AZIENDALI		
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	LAVORO NOTTURNO	D.LGS. 81/08 art. 15 c. 1		X		X	ASSENTE	/	/	/	/		
	LAVORO ISOLATO	D.LGS. 81/08 art. 15 c. 1		X		X	ASSENTE	/	/	/	/		
APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO	RIBALTAMENTO SCHIACCIAMENTI	D.LGS. 81/08 titolo III		X		X	ASSENTE	/	/	/	/		
TRAFFICO VEICOLARE (MEZZI)	INCIDENTE INVESTIMENTO	D.LGS. 81/08 sezione VIII	X		X		RISCHIO RESIDUO C	/	/	/	X		
LAVORO IN QUOTA	CADUTA DALL'ALTO	D.LGS. 81/08 titolo IV		X		X	ASSENTE	/	/	/	/		
BANCHINE E PEDANE DI CARICO	CADUTA IN PROFONDITÀ	D.LGS. 81/08 titolo IV		X		X	ASSENTE	/	/	/	/		
STOCCAGGIO MATERIALE	CADUTA DALL'ALTO DI MATERIALE	D.LGS. 81/08 titolo IV	X		X		RISCHIO RESIDUO D	/	X	X	/		
SOVRACCARCO BIOMECCANICO	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	D.LGS. 81/08 titolo VI	X		X		RISCHIO 1	/	X	X	X		
	MOVIMENTI RIPETUTI SUPERIORI	81/08 titolo VI Linee Guida Regione Piemonte, Lombardia e Veneto		X		X	ASSENTE	/	/	/	/		
POSTURE INCONGRUE	POSTURA SEDUTA PROLUNGATA	D.LGS. 81/08 titolo VII	X		X		RISCHIO RESIDUO D	X	/	/	X		
	POSTURA ERETTA PROLUNGATA	D.LGS. 81/08 titolo VII	X		X		RISCHIO RESIDUO D	/	X	X	/		

CLASSI DI RISCHIO RESIDUO: **A** = ELEVATO, **B** = IMPORTANTE, **C** = MEDIO, **D** = BASSO, **E** = REMOTO

CLASSIFICAZIONE RISCHI DA M.M.C.: **1** = BASSO, **2** = MODERATO, **3** = ALTO

CLASSIFICAZIONE CHECK OCRA: ACCETTABILE, MOLTO LIEVE, LIEVE, MEDIO, ELEVATO



TABELLA ANALITICA E VALUTATIVA DELLE FONTI DI RISCHIO

(PER LA CONSULTAZIONE DELLE VALUTAZIONI DEI RISCHI SI RIMANDA ALLE SEZIONI SPECIFICHE DEL "DOCUMENTO TECNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI")

FONTE DI RISCHIO	FAITTORE DI RISCHIO	RIFERIMENTO NORMATIVO	POTENZIALE		RISCONTRATA		RISULTANZE VALUTAZIONE	MANSIONE / COMPITI OPERATIVI					
			SI	NO	SI	NO		IMPIEGATO	VOLONTARIO RACCOLTA	VOLONTARIO DISTRIBUZIONE	VOLONTARIO GUIDA MEZZI AZIENDALI		
ATMOSFERE ESPLOSIVE	POLVERI GAS VAPORI	D.LGS. 81/08 titolo XI		X		X	ASSENTE	/	/	/	/		
PRESENZA AMIANTO (ESPOSIZIONE)	ASBESTOSI	D.LGS. 81/08 titolo IX	X			X	ASSENTE	/	/	/	/		
AMBIENTI CONFINATI	ASFISSIA INCENDIO ESPLOSIONE	D.LGS. 81/08 titolo XI		X		X	ASSENTE	/	/	/	/		
	ANNEGAMENTO CADUTA IN PROFONDITÀ FOLGORAZIONE	D.LGS. 81/08 titolo XI		X		X	ASSENTE	/	/	/	/		
APPARECCHIATURE E QUADRI ELETTRICI	ELETTROCUZIONE	D.M. 37/08	X		X		RISCHIO RESIDUO D	X	/	X	/		
LUOGO DI LAVORO (ILLUMINAZIONE)	URTI COLPI INCIAMPI	D.LGS. 81/08 titolo II	X		X		CONFORME	X	/	X	/		
LUOGO DI LAVORO (STRUTTURE)	DEFICIT STRUTTURALE	D.LGS. 81/08 titolo II	X		X		CONFORME	X	/	X	/		
LUOGO DI LAVORO (PAVIMENTAZIONE, PERCORSI, SCALE)	INCIAMPI SCIVOLAMENTI CADUTE	D.LGS. 81/08 titolo II	X		X		RISCHIO RESIDUO D	X	X	X	X		
LUOGO DI LAVORO (MICROCLIMA)	DISCOMFORT TERMICO	D.LGS. 81/08 titolo II	X		X		CONFORME	X	/	X	/		
							RISCHIO RESIDUO C	/	X	/	X		
PRESENZA MATERIALI INFIAMMABILI	RISCHIO INCENDIO	D.LGS. 81/08 titolo I capo III sezione IV	X		X		BASSO	X	/	X	X		

CLASSI DI RISCHIO RESIDUO: A = ELEVATO, B = IMPORTANTE, C = MEDIO, D = BASSO, E = REMOTO

CLASSIFICAZIONE RISCHIO INCENDIO: BASSO, MEDIO, ALTO



TABELLA ANALITICA E VALUTATIVA DELLE FONTI DI RISCHIO

(PER LA CONSULTAZIONE DELLE VALUTAZIONI DEI RISCHI SI RIMANDA ALLE SEZIONI SPECIFICHE DEL "DOCUMENTO TECNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI")

FONTE DI RISCHIO	FATTORE DI RISCHIO	RIFERIMENTO NORMATIVO	POTENZIALE		RISCONTRATA		RISULTANZE VALUTAZIONE	MANSIONE / COMPITI OPERATIVI					
			SI	NO	SI	NO		IMPIEGATO	VOLONTARIO RACCOLTA	VOLONTARIO DISTRIBUZIONE	VOLONTARIO GUIDA MEZZI AZIENDALI		
RADIAZIONI IONIZZANTI	SOSTANZE RADIOATTIVE (RADON)	D.LGS. 81/08 titolo VIII		X		X	ASSENTE	/	/	/	/		
	SOSTANZE RADIOATTIVE (RAGGI X E GAMMA)	D.LGS. 81/08 titolo VIII		X		X	ASSENTE	/	/	/	/		
RADIAZIONI NON IONIZZANTI	MICRO ONDE ONDE RADIO, E.L.F.	D.LGS. 81/08 titolo VIII		X		X	ASSENTE	/	/	/	/		
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	RAGGI LASER RAGGI UV	D.LGS. 81/08 titolo VIII		X		X	ASSENTE	/	/	/	/		
RUMORE (ESPOSIZIONE)	SORGENTI RUMOROSE	D.LGS. 81/08 titolo VIII	X			X	CONFORME	/	/	/	/		
USO DI ATTREZZATURE	USO DI MACCHINE	D.LGS. 81/08 titolo IV	X			X	RISCHIO RESIDUO D	X	/	/	/		
	USO DI UTENSILI	D.LGS. 81/08 titolo IV Norme UNI/CEI	X			X	ASSENTE	/	/	/	/		
	VIBRAZIONI	D.LGS. 81/08 titolo VIII	X			X	RISCHIO RESIDUO E	/	/	/	X		
	VIDEOTERMINALI (> 20H/SETT)	D.LGS. 81/08 titolo VII	X			X	RISCHIO RESIDUO E	X	/	/	/		
PRESENZA DI IMPRESE TERZE	RISCHIO INTERFERENZE	D.LGS. 81/08 art. 26	X			X	ASSENTE	/	/	/	/		
INTERAZIONE CON PERSONE TERZE	PERICOLI CONNESSI	D.LGS. 81/08 art. 26	X			X	RISCHIO RESIDUO E	X	X	X	X		

CLASSI DI RISCHIO RESIDUO: A = ELEVATO, B = IMPORTANTE, C = MEDIO, D = BASSO, E = REMOTO



C Documento di Valutazione dei Rischi

C Schede Valutative

Rif.	Norma Legge	Oggetto della valutazione	Allegati
1	D.Lgs 81/08 artt. 17, 18 e 19	Obblighi del D.L., del dirigente e del preposto.	
2	D.Lgs 81/08 art. 28	Esposizione a rischi particolari.	<i>Allegato D.18</i>
3	D.Lgs 81/08 art. 28	Stress lavoro correlato (<i>Accordo europeo 08/10/04</i>).	<i>Allegato D.19</i>
4	D.Lgs 81/08 art. 28	Lavoratrici in gravidanza (<i>D.Lgs. 151/01</i>).	<i>Allegato D.22</i>
5	D.Lgs 81/08 art. 28	Differenza di genere, età, provenienza.	
6	D.Lgs 81/08 art. 22	Obblighi dei progettisti.	
7	D.Lgs 81/08 art. 23	Obblighi dei fabbricanti e fornitori.	
8	D.Lgs 81/08 art. 24	Obblighi degli installatori.	
9	D.Lgs 81/08 artt. 15, 18, 64, 71 e 80	Obblighi di corretta manutenzione: Risk Management.	
10	D.Lgs 81/08 art. 26	Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione.	
11	D.Lgs 81/08 art. 31	Servizio di Prevenzione e Protezione.	<i>Allegato D.6</i>
12	D.Lgs 81/08 art. 47	Consultazione e partecipazione del RLS.	<i>Allegato D.7</i>
13	D.Lgs 81/08 artt. 39 e 41	Sorveglianza sanitaria e medico competente.	<i>Allegato D.8</i>
14	D.Lgs 81/08 art. 18 c.1 lett. r)	Infortuni sul lavoro: Comunicazione Inail.	
15	D.Lgs 81/08 art. 45 e all. IV.5	Primo Soccorso e presidi di medicazione.	<i>Allegato D.9</i>
16	D.Lgs 81/08 artt. 36 e 37	Informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.	<i>Allegato D.11</i>
17	D.Lgs 81/08 art. 63	Lavoratori portatori di handicap (<i>DPR 503/96 e L.13/89</i>).	
18	D.Lgs 81/08 art. 65 e all. IV 1.2	Deroghe: altezze, superfici, sotterranei o semisotterranei.	
19	D.Lgs 81/08 artt. 63, 64 e all. IV 1.13	Pulizia luoghi, impianti e dispositivi.	
20	D.Lgs 81/08 art. 64 e all. IV	Porte e portoni, pavimenti, passaggi, vie di circolazione rampe, scale fisse e portatili, parapetti, vie ed uscite di emergenza.	



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Rif.	Norma Legge	Oggetto della valutazione	Allegati
21	D.Lgs 81/08 artt. 63, 64 e all. IV 1.9	Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi.	
22	D.Lgs 81/08 artt. 63, 64 e all. IV 1.9	Temperatura dei locali.	
23	D.Lgs 81/08 artt. 63, 64 e all. IV 1.10	Illuminazione naturale e artificiale dei locali.	
24	D.Lgs 81/08 artt. 63, 64 e all. IV 1.12	Spogliatoi e armadi per il vestiario.	
25	D.Lgs 81/08 artt. 63, 64 e all. IV 1.13	Servizi igienico assistenziali.	
26	D.Lgs 81/08 artt. 69 - 73	Uso delle attrezzature di lavoro.	<i>Allegato D.15</i>
27	D.Lgs 81/08 artt. 74 - 79	Uso dei dispositivi di protezione individuali.	<i>Allegato D.20</i>
28	D.Lgs 81/08 artt. 167 - 169	Movimentazione manuale dei carichi.	
29	D.Lgs 81/08 art.167 - 169	Movimentazione meccanica dei carichi.	
30	D.Lgs 81/08 artt.173 - 177	Uso delle attrezzature munite di videoterminali.	
31	D.Lgs 81/08 artt. 233 - 245	Protezione da agenti chimici.	<i>Allegato D.17 e D.20</i>
32	D.Lgs 81/08 artt. 266 - 281	Protezione da agenti biologici.	<i>Allegato D.17 e D.20</i>
33	D.Lgs 81/08 art. 221	Protezione da agenti cancerogeni.	<i>Allegato D.17 e D.20</i>
34	D.Lgs 81/08 art. 190	Rumore.	
35	D.Lgs 81/08 art. 249	Amianto.	
36	D.M. 37/08	Impianto elettrico – Certificazioni.	<i>Allegato D.12</i>
37	D.P.R. 462/01	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche.	<i>Allegato D.13</i>
38	D.Lgs 81/08 artt. 63, 64 e all. IV 1.10	Impianto di illuminazione di sicurezza.	<i>Allegato D.12</i>
39	D.Lgs 81/08 art. 18 c. 1 lett. b), 43 e 46	Prevenzione incendi ed evacuazione lavoratori.	<i>Allegato D.9 e D.16</i>
40	D.M. 37/08	Impianto di riscaldamento.	<i>Allegato D.14</i>
41	D.P.R. 162/99	Impianto ascensore/montacarichi.	
42	D.Lgs 81/08 artt. 161 - 163	Segnaletica di sicurezza.	
43	D.Lgs 81/08 art. 28	Scheda riepilogativa: procedure, misure e ruoli	
44	D.Lgs 81/08 art. 36 e 37	Piano di aggiornamento relativo agli obblighi di Informazione, Formazione e Addestramento	
45	D.Lgs 81/08 artt. 30 e 300 - artt. 53, 54	Organizzazione documentale e corretta comunicazione (Certificazione OHSAS 18001:2007).	

Insegna	AMMP	
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino	
Tel e Fax	011/	
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus	

<p align="center">Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>	Titolo I - Principi comuni
	Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
<p align="center">Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</p>	

<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera a)</i> Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera b)</i> Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera c)</i> Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</p>
---	--	---	---	---

1.0 D.Lgs. 81/08 art. 17, 18 e 19

Obblighi del Datore di Lavoro, del Dirigente e del preposto

<p>La presente relazione costituisce il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli artt. 17 e 29 comma 1 del D.Lgs. 81/08, così come integrato dal D.Lgs. 106/09.</p> <p>Essa è composta da 45 singoli documenti così come si evince dall'indice generale.</p> <p>Il presente documento, compilato correttamente in ogni sua parte, realizza il documento di valutazione di cui all'art. 17 comma 1 lett. a) a capo del D.L.</p> <p>La data certa del presente documento, ai sensi dell'art. 28 c. 2 del D.Lgs. 81/08, così come integrato dal D.Lgs. 106/09, è attestata dall'INVIO TRAMITE P.E.C. dello stesso su supporto informatico (PDF).</p>	<p align="center"><i>Vedi singole schede e/o allegati al presente documento.</i></p>	<p align="center">Vedi le singole colonne relative alle singole schede e/o allegati al presente documento.</p>	<p align="center"><i>Vedi le singole colonne relative alle singole schede e/o allegati al presente documento.</i></p>	<p align="center">Vedi scheda "Procedure e Ruoli" e singole schede e/o allegati.</p>
---	--	--	---	--

2.0 D.Lgs. 81/08 art. 28

Esposizione a rischi particolari

<p>Dall'analisi dell'attività, si sono rilevati esposizioni ai seguenti rischi particolari per alcuni volontari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - movimentazione manuale dei carichi - utilizzo mezzi di aziendali (trasporto merci e persone) <p>Si ritiene pertanto esistente l'obbligo della Sorveglianza Sanitaria e quindi di nomina del Medico Competente e l'applicazione delle prescrizioni minime.</p>	<p align="center"><i>L'azienda deve provvedere a nominare il medico competente e a far effettuare periodicamente le visite mediche.</i></p>	<p align="center">Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p>	<p align="center"><i>Il D.L. valuta i risultati della visita medica periodica che indicano l'idoneità o l'inidoneità alla mansione.</i></p>	<p align="center">Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
--	---	---	---	---

Insegna	AMMP
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino
Tel e Fax	011/
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

<p>Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i></p>	<p>Titolo I - Principi comuni</p> <p>Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro</p>
<p><i>Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</i></p>	

<p><i>Art 28 comma 2 lettera a)</i> Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</p>	<p><i>Art 28 comma 2 lettera b)</i> Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</p>	<p><i>Art 28 comma 2 lettera c)</i> Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</p>	<p><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</p>	<p><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</p>
---	--	---	---	---

3.0 Stress lavoro-correlato (Accordo europeo 08/10/04) D.Lgs. 81/08 art. 28

<p>L'accordo quadro europeo del 08/10/04 definisce lo stress come "una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all'altezza delle aspettative".</p> <p>Ai fini di una più corretta individuazione dell'esistenza di tale rischio, si sono individuati e valutati i seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alto grado di assenteismo/ricambio del personale: non presente; - frequenti conflitti interpersonali o lamentele: non presenti; - condizioni lavorative aziendali ripetitive e/o di serie: non presenti; - il dialogo e le motivazioni caratterizzano il rapporto con i propri dipendenti. <p>Dall'analisi dell'attività, del gruppo di lavoro e dalla valutazione dei rischi, secondo i contenuti dell'accordo europeo del 08/10/04, si è rilevato un rischio basso,</p>	<p><i>In data odierna è stata effettuata la valutazione da rischio stress da lavoro correlato nella quale è risultato che il rischio è basso.</i></p>	<p>Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p>	<p><i>Laddove in futuro necessitassero le procedure, sarà premura di WorldSafeWork prevederle.</i></p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
--	---	--	--	--

4.0 Lavoratrici in gravidanza (D.Lgs. 151/01) D.Lgs. 81/08 art. 28

<p>Il Capo II del D.Lgs. 151/01 è finalizzato a tutelare la sicurezza e la salute delle lavoratrici, <u>durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio</u>, che hanno informato il datore di lavoro del loro stato.</p> <p>Dall'analisi dell'attività e del gruppo di lavoro, si sono rilevati rischi particolari relativi a lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 151/01, in quanto le lavorazioni possono comportare rischi ergonomici nelle lavoratrici gestanti durante la movimentazione manuale dei carichi e lo stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro.</p> <p>Il Datore di lavoro ha comunicato alle lavoratrici la necessità di essere informato al più presto del sopravvenuto stato di gravidanza, mediante presentazione di opportuno certificato medico indicante anche la data presunta del parto, al fine di poter porre in essere le previste misure di tutela della sicurezza e della salute della gestante.</p>	<p><i>Il programma, laddove necessario, sarà conforme all'art. 12 comma 1 del d.Lgs. 151/01.</i></p>	<p>Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p>	<p><i>Laddove in futuro necessitassero le procedure, sarà premura di WorldSafeWork prevederle.</i></p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
--	--	--	--	--

Insegna	AMMP
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino
Tel e Fax	011/
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

<p align="center">Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i></p>	<p>Titolo I - Principi comuni</p>
	<p>Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro</p>
<p><i>Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</i></p>	

<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera a)</i> <i>Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera b)</i> <i>Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera c)</i> <i>Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> <i>Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> <i>Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</i></p>
---	--	---	---	---

5.0 Differenza di genere, età, provenienza *D.Lgs. 81/08 art. 28*

<p>Si sono valutati i rischi derivanti dalle <u>differenze di genere</u> (es: rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi), di <u>età</u> (tenendo conto, oltre che per i giovani, anche i rischi per i lavoratori "maturi") e dovuti alla <u>provenienza da altri paesi</u> (considerando le problematiche legate alle difficoltà culturali e linguistiche, e pertanto, di comunicazioni e apprendimento).</p> <p>Dall'analisi dell'attività e del gruppo di lavoro, non si sono rilevati rischi particolari connessi alla differenza di genere, età e paese di provenienza.</p>	<p><i>Non necessita.</i></p>	<p>Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p>	<p><i>Laddove in futuro necessitassero le procedure, sarà premura di WorldSafeWork prevederle.</i></p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
--	------------------------------	--	--	--

6.0 Obblighi dei progettisti *D.Lgs. 81/08 art. 22*

<p>I progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti saranno scelti in possesso di idonei requisiti professionali, derivanti anche dall'iscrizione negli albi di competenza, e sarà richiesto di rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, il cui costo dovrà essere imputato ed analizzato in dettaglio.</p>	<p><i>Per eventuali progettazioni, necessiterà, per l'esecuzione dei lavori, prevedere attrezzature, componenti e D.P.I. rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.</i></p>	<p>Nei principi OHSAS e di rispondenza al D.Lgs. 81/08, necessiterà che il personale WorldSafeWork esegua un avallo controfirmato del progetto.</p>	<p><i>Laddove occorrente, il contratto sarà formalizzato in modo coerente secondo i criteri di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (Contratti d'appalto).</i></p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
---	--	---	--	--

Insegna	AMMP
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino
Tel e Fax	011/
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

<p>Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>	<p>TITOLO I - Principi comuni</p> <p>Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro</p>
<p>Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</p>	

<p>Art 28 comma 2 lettera a) Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</p>	<p>Art 28 comma 2 lettera b) Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</p>	<p>Art 28 comma 2 lettera c) Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</p>	<p>Art 28 comma 2 lettera d) Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</p>	<p>Art 28 comma 2 lettera d) Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</p>
--	---	--	--	--

7.0 **D.Lgs. 81/08 art. 23**
Obblighi dei fabbricanti e fornitori

<p>E' prassi instaurata formalizzare gli ordini condizionando l'acquisizione alla bontà delle macchine ed attrezzature in ordine ai requisiti di sicurezza. (artt. 69 e 73 e allegato V "Requisiti di sicurezza", all. VI "Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature" e VII "Verifiche attrezzature").</p>	<p>In fase di acquisto, verrà sempre richiesto il libretto d'uso e di istruzione oltre alla dichiarazione di conformità (all. V del D.Lgs. 81/08).</p>	<p>In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a <u>marcatura CE</u>, sarà richiesto che gli stessi siano <u>accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa attestazione.</u></p>	<p>Esiste uno standard per gli ordini finalizzato alla richiesta di <u>marcatura CE e di rispondenza alla Direttiva Macchine D.Lgs. 17/2010 (libretto d'uso, d'idoneità, manutenzione e di rispondenza al D.Lgs. 81/08).</u> -vedi allegato VII-</p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
---	--	--	--	--

8.0 **D.Lgs. 81/08 art. 24**
Obblighi degli installatori

<p>Saranno scelti installatori che possiedono, per gli impianti, i requisiti di cui al D.M. 37/08 (legge 248/05):</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 3 - imprese abilitate; • art. 4 - requisiti tecnico-professionali; • art. 6 - realizzazione ed installazione degli impianti; • art. 7 - dichiarazione di conformità. <p>Per altre attività d'installazione saranno utilizzati criteri di equivalenza.</p>	<p>Verranno richiesti le loro valutazioni dei rischi e le certificazioni necessarie per le varie attività, anche al fine di eventuali D.V.R.I.</p>	<p>Gli installatori di impianti e attrezzature di lavoro, per la parte di loro competenza, dovranno <u>attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro e alle istruzioni fornite dai fabbricanti.</u></p>	<p>Dovranno consegnare una valutazione dei rischi e/o un piano di lavoro e/o un progetto (art. 5 del D.M. 37/08).</p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
--	--	---	---	--

Insegna	AMMP
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino
Tel e Fax	011/
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

<p>Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>	<p>Titolo I - Principi comuni</p> <p>Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro</p>
<p>Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</p>	

<p>Art 28 comma 2 lettera a) Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</p>	<p>Art 28 comma 2 lettera b) Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</p>	<p>Art 28 comma 2 lettera c) Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</p>	<p>Art 28 comma 2 lettera d) Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</p>	<p>Art 28 comma 2 lettera d) Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</p>
--	---	--	--	--

9.0 **D.Lgs. 81/08 artt. 15, 18, 64, 71 e 80**

Obblighi di corretta manutenzione: Risk Management

<p>Il Datore di Lavoro mette a disposizione dei lavoratori l'organizzazione di un'idonea manutenzione ai sensi dell'art. 71 comma 2 al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza (art. 70) e siano corredati, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione.</p> <p>Le misure generali di tutela e di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro prevedono anche la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti e installatori (art. 15 comma 1 lett z).</p> <p>Qualora fosse necessario saranno individuate ditte qualificate con un programma di manutenzione preventiva ed eventualmente straordinaria già organizzato. Sarà rispettato il programma di "verifica attrezzature" di cui all'allegato VII.</p>	<p><i>Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, controllo e manutenzione tecnica e vengano eliminati i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 64 comma 1 lett. c, d, e).</i></p>	<p>Ai sensi dell'all. VII e dell' art. 46 comma 3.1.3 sono stati <u>realizzati metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio</u>, finalizzati alla prevenzione incendi ed illuminazione di sicurezza.</p>	<p><i>E' stata individuata la procedura per l'attuazione delle misure attraverso contratti formalizzati ad atti.</i> <i>In caso di noleggio di attrezzature di lavoro, il noleggiatore deve attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza e di certificazione CE e di idoneità agli artt. 69 e 73 e relativi allegati.</i></p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
--	---	--	--	--

10.0 **D.Lgs. 81/08 art. 26**

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

<p>Tenuto conto dell'attività svolta dall'azienda, non è prevista, se non saltuariamente, la necessità di effettuare lavori che richiedano contratti d'appalto o contratti d'opera.</p>	<p><i>In caso di affidamento dei lavori a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, il datore di lavoro deve verificare l'idoneità tecnico-professionale e fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti.</i></p>	<p>Per eventuali esigenze che richiederanno contratti d'appalto o contratti d'opera, necessiterà <u>formalizzare vari contratti solo con fornitori selezionati.</u></p>	<p><i>Il contratto sarà formalizzato in modo coerente secondo i criteri di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (Contratti d'appalto).</i></p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
--	--	---	--	--

Insegna	AMMP
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino
Tel e Fax	011/
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

<p>Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>	<p>TITOLO I - Principi comuni</p> <p>Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro</p>
<p>Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</p>	

<p><i>Art 28 comma 2 lettera a)</i> Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</p>	<p><i>Art 28 comma 2 lettera b)</i> Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</p>	<p><i>Art 28 comma 2 lettera c)</i> Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</p>	<p><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</p>	<p><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</p>
--	---	--	--	--

11.0 Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/08 art. 31

<p>Questa azienda, come già specificato in precedenza, pur potendo per legge applicare il D.Lgs. 81/08 in forma semplificata mediante procedure standardizzate, ha inteso creare un modello di organizzazione e di gestione nella Valutazione dei Rischi anche idoneo ad avere efficacia esimente dalle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (anche prive di personalità giuridica).</p> <p>In tal senso, vuole assicurare tramite il proprio "Sistema di Organizzazione Aziendale", l'adempimento di tali obblighi giuridici di cui al D.Lgs. 81/08.</p> <p>A tal fine è stato nominato come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi il sig. Sergio GAZZARATA.</p>	<p><i>I compiti del S.P.P., ai sensi dell'art. 33, sono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>effettuazione della valutazione, individuazione dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza;</i> • <i>elaborazione delle misure preventive e protettive;</i> • <i>programmi di informazione e formazione dei lavoratori;</i> • <i>effettuare le riunioni annuali e partecipare alle consultazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</i> 	<p>Si forniscono al S.P.P. informazioni in merito a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la natura dei rischi; 2. l'organizzazione del lavoro; 3. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 4. i dati degli infortuni e delle malattie professionali; 5. le prescrizioni degli organi di vigilanza: 	<p style="text-align: center;"><i>Vedi allegato attestante l'effettuata nomina del Responsabile del Servizio e il relativo contratto d'incarico.</i></p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
---	--	---	--	--

12.0 Consultazione e partecipazione del RLS D.Lgs. 81/08 art. 47

<p>Nella riunione annuale verrà eseguito un incontro tra tutti i responsabili aziendali, atti a valutare i vari problemi esistenti e le procedure di miglioramento, e che questi vengono verbalizzati su apposito registro.</p> <p>Il datore di lavoro ha comunicato ai lavoratori che necessita effettuare l'elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.</p> <p>Nel caso non vi fosse alcuna candidatura, si provvederà a richiedere l'assegnazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.</p>	<p><i>Il datore di lavoro avrà l'obbligo di far effettuare la formazione specifica per RLS alla persona eletta.</i></p>	<p><u>Incontri annuali tra il Datore di Lavoro, il R.L.S./R.L.S.T. e il R.S.P.P. il Medico Competente.</u></p>	<p><i>Ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. aa), il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare all'INAIL, entro 1 mese dall'elezione, il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</i></p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
--	---	--	--	--

Insegna	AMMP
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino
Tel e Fax	011/
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

<p align="center">Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i></p>	TITOLO I - Principi comuni
	Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
<p align="center">Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</p>	

<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera a)</i> Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera b)</i> Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera c)</i> Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</p>
---	--	---	---	---

13.0 Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente *D.Lgs. 81/08 art. 39 e 41*

<p>E' stato verificato che, durante le attività svolte in azienda, vi siano lavorazioni che richiedano Sorveglianza sanitaria.</p>	<p>Occorre nominare un Medico Competente. Entro 3 mesi saranno valutati i preventivi e nominato il M.C.</p>	<p>Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p> <p>Saranno comunque distribuiti manuali WorldSafeWork di informazione e formazione relativi alla movimentazione manuale dei carichi.</p>	<p>Verranno programmati nuovi corsi di formazione in caso di introduzione di nuovo personale o aggiornamento normativo.</p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
---	---	---	---	--

14.0 Infortuni sul lavoro: Comunicazione all'Inail *D.Lgs. 81/08 art. 18 c. 1 lett. r)*

<p>Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. r), ha l'obbligo di comunicare all'INAIL, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.</p>	<p>Non necessita.</p>	<p><u>In caso di infortunio, sarà fatta comunicazione all'INAIL.</u></p>	<p>Qualora venisse nominato un R.L.S., ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. aa), il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare all'INAIL, entro 1 mese dall'elezione, il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
--	-----------------------	--	---	--

Insegna	AMMP
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino
Tel e Fax	011/
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

<p align="center">Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i></p>	TITOLO I - Principi comuni
	Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
<p align="center">Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</p>	

<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera a)</i> Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera b)</i> Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera c)</i> Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</p>
---	--	---	---	---

15.0 *D.Lgs. 81/08 art. 45 e all. IV.5*
Primo soccorso e presidi di medicazione

<p>Date le finalità e l'attività svolta, l'azienda è provvista di una cassetta del primo soccorso, disposta in corrispondenza delle attrezzature di lavoro, in posizione ben visibile, fissata a parete e correttamente segnalata.</p> <p>Ai sensi del D.M. 388/03, in relazione al numero di dipendenti, del comparto produttivo e dei rischi professionali, l'azienda risulta essere classificata all'interno del gruppo B.</p>	<p align="center"><i>Saranno verificate periodicamente le scadenze del materiale medico contenuto.</i></p>	<p align="center">Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p>	<p align="center"><i>All'interno del presente documento sono state individuate le procedure di intervento in caso di emergenza.</i></p>	<p align="center">Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
--	--	---	---	---

16.0 *D.Lgs. 81/08 art. 36 e 37*
Informazione, formazione dei lavoratori e loro rappresentanti

<p>Il Datore di Lavoro, direttamente e/o attraverso WorldSafeWork, si è organizzato a fornire a ciascun lavoratore una formazione adeguata (D.Lgs. 81/08 art. 36).</p> <p>Entro 3 mesi verrà effettuata l'iscrizione ai seguenti corsi: - Addetto alla Lotta Antincendio; - Addetto al Primo Soccorso Aziendale; - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.</p>	<p align="center"><i>Saranno erogati in Training on the Job informazioni, formazioni ed addestramenti da parte del SPP. Inoltre saranno forniti manuali WorldSafeWork.</i></p>	<p align="center">Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p> <p align="center">Vedi tabella allegata contenente il piano formativo e il cronoprogramma.</p>	<p align="center"><i>La formazione e l'addestramento viene erogato tramite Enti riconosciuti (Ascom) e/o in Training on the Job per la parte addestrativa dalla WorldSafeWork, conformemente ai requisiti OHSAS.</i></p>	<p align="center">Il Datore di Lavoro è stato informato ed ha condiviso la programmazione.</p>
---	--	--	--	--

Insegna	AMMP
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino
Tel e Fax	011/
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

<p align="center">Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>	TITOLO I - Principi comuni
	Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
<p align="center">Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</p>	

<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera a)</i> Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera b)</i> Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera c)</i> Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</p>
---	--	---	---	---

17.0 **Lavoratori portatori di handicap (D.P.R. 503/96 e L. 13/89)** *D.Lgs. 81/08 art. 63*

<p>Non trovandosi l'azienda nelle condizioni di avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili, non rientra negli obblighi di cui all'art. 63 comma 2.</p>	<p align="center"><i>Non necessaria.</i></p>	<p align="center"><u>Negli eventuali interventi di ristrutturazione, saranno finalizzati a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.</u></p>	<p align="center"><i>Durante la riunione annuale, WorldSafeWork ne valuterà la necessità.</i></p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
--	--	---	---	--

18.0 **Deroghe: altezze, superfici, sotterranei o semisotterranei** *D.Lgs. 81/08 art. 65 e all. IV 1.2*

<p>Non esistono locali sotterranei o semisotterranei.</p>	<p align="center"><i>Non necessaria.</i></p>	<p align="center">Non necessaria.</p>	<p align="center"><i>Non necessaria.</i></p>	<p align="center">Non necessaria.</p>
--	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

Insegna	AMMP
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino
Tel e Fax	011/
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

<p align="center">Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i></p>	TITOLO I - Principi comuni
	Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
<p><i>Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</i></p>	

<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera a)</i> <i>Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera b)</i> <i>Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera c)</i> <i>Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> <i>Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> <i>Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</i></p>
---	--	---	---	---

19.0 Pulizia luoghi, impianti e dispositivi *D.Lgs. 81/08 artt. 63, 64 e all. IV 1.13*

<p>Luoghi, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a periodica pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate.</p>	<p align="center"><i>L'azienda deve realizzare controlli specifici per la pulizia e l'igiene.</i></p>	<p align="center">Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p>	<p align="center"><i>Laddove in futuro necessitassero le procedure, sarà premura di WorldSafeWork prevederle.</i></p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
---	---	---	---	--

20.0 Porte e portoni, Pavimenti, passaggi, vie di circolazione, rampe, scale fisse e portatili, parapetti, vie d'uscita e di emergenza *D.Lgs. 81/08 art. 64*

<p>Non si sono evidenziate violazioni alla normativa di legge e di buona tecnica.</p>	<p align="center"><i>Non necessaria.</i></p>	<p align="center">Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p>	<p align="center"><i>Laddove in futuro necessitassero le procedure, sarà premura di WorldSafeWork prevederle.</i></p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
--	--	---	---	--

Insegna	AMMP
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino
Tel e Fax	011/
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

<p align="center">Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i></p>	Titolo I - Principi comuni
	Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
<p><i>Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</i></p>	

<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera a)</i> <i>Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera b)</i> <i>Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera c)</i> <i>Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> <i>Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> <i>Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</i></p>
---	--	---	---	---

21.0 **Areazione dei luoghi di lavoro chiusi** *D.Lgs. 81/08 artt. 63, 64 e all. IV 1.9*

<p>Non si sono evidenziate violazioni di cui alla normativa di legge (punto 1.9 dell'allegato IV del D.Lgs. 81/08).</p>	<p align="center"><i>Non necessita.</i></p>	<p align="center">Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p>	<p align="center"><i>Laddove in futuro necessitassero le procedure, sarà premura di WorldSafeWork prevederle.</i></p>	<p align="center">Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
--	---	---	---	---

22.0 **Temperatura dei locali** *D.Lgs. 81/08 artt. 63, 64 e all. IV 1.9*

<p>Tenendo conto dei metodi e dei tempi di lavoro applicati, nonché dell'attività lavorativa, la temperatura nei locali di lavoro risulta essere corrispondente a quanto dettato dalla normativa vigente e quindi è adeguata all'organismo umano.</p> <p>La temperatura dei locali di riposo e dei servizi igienici è conforme alla destinazione specifica di questi locali.</p>	<p align="center"><i>Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si è tenuto conto dell'influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.</i></p>	<p align="center">Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p>	<p align="center"><i>Laddove in futuro necessitassero le procedure, sarà premura di WorldSafeWork prevederle.</i></p>	<p align="center">Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
---	---	---	---	---

Insegna	AMMP
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino
Tel e Fax	011/
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

<p align="center">Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i></p>	<p>TITOLO I - Principi comuni</p>
	<p>Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro</p>
<p><i>Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</i></p>	

<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera a)</i> <i>Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera b)</i> <i>Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera c)</i> <i>Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> <i>Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> <i>Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</i></p>
--	---	--	--	--

23.0 **illuminazione naturale e artificiale locali** *D.Lgs. 81/08 artt. 63, 64 e all. IV 1.10*

<p>Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono stati installati in modo che il tipo di illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.</p> <p>Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.</p>	<p align="center"><i>La sufficiente luce naturale la definisce il regolamento d'igiene del Comune: il rapporto della superficie finestrata e la superficie del pavimento.</i></p> <p align="center"><i>L'adeguata illuminazione artificiale viene definita dalla norma UNI EN 12464.</i></p>	<p>Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p>	<p align="center"><i>Laddove in futuro necessitassero le procedure, sarà premura di WorldSafeWork prevederle.</i></p>	<p align="center">Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
---	--	--	---	---

24.0 **Spogliatoi e armadi per il vestiario** *D.Lgs. 81/08 artt. 63, 64 e all. IV 1.12*

<p>L'azienda non rientra nell'indispensabile necessità di dover indossare indumenti di lavoro specifici.</p>	<p><i>Non necessita.</i></p>	<p>Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p>	<p align="center"><i>Laddove in futuro necessitassero le procedure, sarà premura di WorldSafeWork prevederle.</i></p>	<p align="center">Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
---	------------------------------	--	---	---

Insegna	AMMP	
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino	
Tel e Fax	011/	
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus	

<p>Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>	<p>Titolo I - Principi comuni</p> <p>Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro</p>
<p>Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</p>	

<p>Art 28 comma 2 lettera a) Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</p>	<p>Art 28 comma 2 lettera b) Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</p>	<p>Art 28 comma 2 lettera c) Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</p>	<p>Art 28 comma 2 lettera d) Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</p>	<p>Art 28 comma 2 lettera d) Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</p>
--	---	--	--	--

25.0 Servizi igienico assistenziali *D.Lgs. 81/08 artt. 63, 64 e all. IV 1.13*

<p>Nei luoghi di lavoro e nelle loro immediate vicinanze è messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanta per lavarsi.</p> <p><u>I lavoratori dispongono di locali di riposo, di gabinetto e di lavabo con acqua corrente calda e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.</u></p>	<p><i>Le installazioni e gli arredi destinati agli spogliatoi e ai bagni sono mantenuti in stato di regolare pulizia.</i></p>	<p>Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p>	<p><i>Laddove in futuro necessitassero le procedure, sarà premura di WorldSafeWork prevederle.</i></p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
---	---	--	--	--

26.0 Uso delle attrezzature di lavoro *D.Lgs. 81/08 art. 69-73*

<p>E' ormai prassi instaurata applicare procedure affinché gli ordini di acquisto di attrezzature, apparecchi, utensili od impianti, destinati ad essere usati durante il lavoro, siano contrattualmente subordinati al possesso delle doti di adeguatezza al lavoro da svolgere ed all'idoneità ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.</p> <p><u>All'atto della scelta dell'attrezzatura di lavoro si prendono in considerazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; • i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; • i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse. <p><u>Si prendono le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • installate in conformità alle istruzioni del fabbricante; • utilizzate correttamente; • oggetto di idonea manutenzione e pulizia. <p>Il tutto conformemente agli artt. 69 e 73 e agli all. V, VI e VII del D.Lgs. 81/08.</p>	<p><i>Si è provveduto affinché, per ogni attrezzatura, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione ed istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza.</i></p>	<p>Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p> <p>Le attrezzature di lavoro saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • installate in conformità alle istruzioni del fabbricante; • utilizzate correttamente; • oggetto di idonea manutenzione e pulizia. <p>Il tutto conformemente agli artt. 69 e 73 e agli all. V, VI e VII del D.Lgs. 81/08.</p>	<p><i>All'atto della scelta dell'attrezzatura di lavoro saranno presi in considerazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; • i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; • i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse. 	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p> <p>Le informazioni e le istruzioni d'uso sono risultate comprensibili ai lavoratori interessati.</p>
--	---	---	--	---

Insegna	AMMP	
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino	
Tel e Fax	011/	
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus	

<p align="center">Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i></p>	<p>Titolo I - Principi comuni</p>
	<p>Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro</p>
<p align="center">Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</p>	

<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera a)</i> Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera b)</i> Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera c)</i> Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</p>
---	--	---	---	---

27.0 **Usi dei dispositivi di protezione individuale** *D.Lgs. 81/08 artt. 74-79*

<p>Nel corso della valutazione effettuata non si sono individuate attività per cui si rende necessario l'utilizzo di D.P.I.</p>	Non necessita.	Non necessita.	Non necessita.	Non necessita.
--	----------------	----------------	----------------	----------------

28.0 **Movimentazione manuale dei carichi** *D.Lgs. 81/08 artt. 167-169*

<p>Sono state rilevate movimentazioni manuali dei carichi (MMC) comportanti per i lavoratori un rischio basso di patologia da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso - lombare.</p>	<p><i>E' stata limitata al massimo la MMC e richiesto ai fornitori confezioni facili da afferrare e non ingombranti..</i></p>	<p>Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork. Nella riunione annuale si verifica l'idoneità dell'organizzazione creata modificando, anche con il contributo del Responsabile dei Lavoratori, l'organizzazione.</p>	<p><i>Il personale sarà formato durante il corso di formazione obbligatorio per i lavoratori, secondo quanto previsto dall'accordo Stato Regioni</i></p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
---	---	---	--	--

Insegna	AMMP
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino
Tel e Fax	011/
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

<p align="center">Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i></p>	TITOLO I - Principi comuni
	Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
<p><i>Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</i></p>	

<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera a)</i> <i>Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera b)</i> <i>Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera c)</i> <i>Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> <i>Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> <i>Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</i></p>
---	--	---	---	---

29.0 **Movimentazione meccanica dei carichi** *D.Lgs. 81/08 artt. 167-169*

<p>Non esistono apparecchiature che realizzano una movimentazione verticale e/o orizzontale dei carichi.</p>	<p align="center"><i>Non necessita.</i></p>	<p align="center"><i>Non necessita.</i></p>	<p align="center"><i>Non necessita.</i></p>	<p align="center"><i>Non necessita.</i></p>
---	---	---	---	---

30.0 **Uso delle attrezzature munite di videotermini** *D.Lgs. 81/08 artt. 173-177*

<p>Non sono presenti lavorazioni oltre le 20 ore settimanali alle attrezzature munite di videoterminale.</p>	<p align="center"><i>Non necessita.</i></p>	<p align="center"><i>Non necessita.</i></p>	<p align="center"><i>Non necessita.</i></p>	<p align="center"><i>Non necessita.</i></p>
---	---	---	---	---

Insegna	AMMP
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino
Tel e Fax	011/
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i>	TITOLO I - Principi comuni Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
<i>Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</i>	

<i>Art 28 comma 2 lettera a) Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</i>	<i>Art 28 comma 2 lettera b) Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</i>	<i>Art 28 comma 2 lettera c) Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</i>	<i>Art 28 comma 2 lettera d) Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</i>	<i>Art 28 comma 2 lettera d) Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</i>
--	---	--	--	--

31.0 **D.Lgs. 81/08 artt. 221-232**

<p>Protezione da agenti chimici</p> <p>Vengono utilizzati prodotti chimici. Tuttavia, per il tipo di utilizzo e le modalità, si ritiene che tale tipologia di rischio sia bassa per la sicurezza ed irrilevante per la salute.</p>	<p><i>Non necessaria.</i></p>	<p>Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p>	<p><i>Laddove in futuro necessitassero le procedure, sarà premura di WorldSafeWork prevederle.</i></p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
--	-------------------------------	--	--	--

32.0 **D.Lgs. 81/08 artt. 266-281**

<p>Protezione da agenti biologici</p> <p>L'attività lavorativa in analisi non prevede un rischio da esposizione ad agenti biologici, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 81/08. Relativamente all'esposizione da rischio biologico COVID-19 (SARS-CoV-2) prevalendo le esigenze di tutela della salute pubblica non vi è obbligo, in tal senso, di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell'azienda). Al fine di prevenire il rischio da contagio è comunque seguito il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" come previsto dal DPCM del 14 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p><i>Non necessaria.</i></p>	<p>Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p>	<p><i>Laddove in futuro necessitassero le procedure, sarà premura di WorldSafeWork prevederle.</i></p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
--	-------------------------------	--	--	--

Insegna	AMMP
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino
Tel e Fax	011/
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

<p>Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>	<p>Titolo I - Principi comuni</p> <p>Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro</p>
<p>Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</p>	

<p><i>Art 28 comma 2 lettera a)</i> Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</p>	<p><i>Art 28 comma 2 lettera b)</i> Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</p>	<p><i>Art 28 comma 2 lettera c)</i> Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</p>	<p><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</p>	<p><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</p>
--	---	--	--	--

33.0 *D.Lgs. 81/08 artt. 233-245*

Protezione da agenti cancerogeni				
<p>Non è presente alcuna attività lavorativa nella quale i lavoratori sono/possono essere esposti ad agenti cancerogeni.</p>	<p>Vengono monitorati eventuali nuovi prodotti da acquistare che saranno assoggettati alla verifica del presente Servizio di Prevenzione e Protezione.</p>	<p>Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p>	<p>Laddove in futuro necessitassero le procedure, sarà premura di WorldSafeWork prevederle.</p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>

34.0 *D.Lgs. 81/08 art. 190*

Rumore				
<p>E' stato esaminato il livello, il tipo e la durata d'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione al rumore impulsivo.</p> <p>Si ritiene che non sia possibile superare i valori limite di esposizione e i valori limite d'azione in relazione al livello giornaliero di esposizione al rumore e alla presenza acustica di picco di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inferiore d'azione Lex = 80 dB(A) - superiore di azione Lex = 85 dB(A) - esposizione limite Lex = 87 dB(A) <p>Non sono significative le conseguenze sulla salute di lavoratori sensibili.</p> <p>Non esistono possibili interazioni negative tra rumore e sostanze tossicologiche e/o tra rumore e vibrazioni e/o segnali di avvertimento.</p>	<p>Non necessita.</p>	<p>Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p>	<p>A seguito di quanto esposto, si ribadisce che non necessita misurare i livelli di esposizione al rumore da parte dei lavoratori.</p> <p><u>Non necessita la sorveglianza sanitaria per questa tipologia di rischio.</u></p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>

Insegna	AMMP	
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino	
Tel e Fax	011/	
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus	

<p>Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>	<p>TITOLO I - Principi comuni</p> <p>Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro</p>
<p>Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</p>	

<p><i>Art 28 comma 2 lettera a)</i> Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</p>	<p><i>Art 28 comma 2 lettera b)</i> Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</p>	<p><i>Art 28 comma 2 lettera c)</i> Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</p>	<p><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</p>	<p><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</p>
--	---	--	--	--

35.0 **Amianto** *D.Lgs. 81/08 art. 249*

<p>Ipotizzando eventuali lavori di demolizione o manutenzione, ai sensi dell'art. 248, sono state chieste informazioni ai proprietari del locale ed è stata messa in essere dal datore di lavoro ogni misura necessaria e volta ad individuare la presenza di materiale contenente amianto.</p> <p>Il datore di lavoro ha escluso la presenza di amianto, pertanto, ai sensi dell'art. 249, non necessita effettuare tale misurazione.</p>	<p>Non necessita.</p>	<p>Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p>	<p><i>Laddove in futuro necessitassero le procedure, sarà premura di WorldSafeWork prevederle.</i></p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
---	-----------------------	--	--	--

36.0 **Impianto elettrico - Certificazioni** *D.M. 37/08*

<p>Gli impianti e le apparecchiature elettriche messe a disposizione dei lavoratori DEVONO essere idonee a salvaguardare gli stessi dai rischi da contatti diretti, indiretti, d'incendio, ecc, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 81/08.</p> <p>Essi DEVONO possedere i requisiti di sicurezza ed essere certificati ai sensi della ex Legge 46/90 (ora D.M. 37/08 - L. 248/05).</p> <p>In caso di lavori, gli impianti che devono essere certificati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) impianti dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas; f) impianti ascensori, montacarichi, scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio. 	<p><i>Ai sensi del D.M. 37/08 saranno create procedure di corretta committenza e certificazione per tutti gli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 37/08.</i></p>	<p>Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p> <p>Ogni 6 mesi verrà effettuata da parte del Datore di Lavoro una verifica della funzionalità degli impianti.</p>	<p><i>Le procedure consistono essenzialmente nel dare committenza dei lavori solo a ditte certificate ai sensi del D.M. 37/08.</i></p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
--	--	--	--	--

Insegna	AMMP
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino
Tel e Fax	011/
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

<p align="center">Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i></p>	<p>TITOLO I - Principi comuni</p>
	<p>Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro</p>
<p><i>Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</i></p>	

<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera a)</i> <i>Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera b)</i> <i>Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera c)</i> <i>Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> <i>Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> <i>Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</i></p>
--	---	--	--	--

37.0 **Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche** **D.P.R. 462/01**

<p>Il datore di lavoro deve provvedere a far effettuare periodicamente (ogni 5 anni) la verifica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01, al fine di evitare pericoli di elettrocuzione dovuti a contatti indiretti con parti in tensione.</p>	<p><i>Al termine dei 2 anni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, il titolare provvederà affinché l'impianto elettrico e i dispositivi di protezione siano sottoposti a verifica come previsto dal D.P.R. 462/01 .</i></p>	<p align="center">Monitoraggio costante.</p> <p>Ogni 6 mesi verrà effettuata da parte del Datore di Lavoro una verifica della funzionalità degli impianti, tramite la prova degli interruttori differenziali.</p>	<p><i>Le procedure sono già contenute nel D.P.R. 462/01.</i></p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
---	--	--	--	--

38.0 **Impianto di illuminazione di sicurezza** **D.Lgs. 81/08 artt. 63 e 64 e all. IV 1.10**

<p>L'azienda è provvista di idonei mezzi d'illuminazione sussidiaria, costituiti da mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire un'illuminazione sufficiente per intensità, durata, numero e distribuzione delle sorgenti luminose.</p>	<p align="center"><i>Non necessaria.</i></p>	<p align="center">Monitoraggio costante.</p> <p>Ogni 6 mesi verrà effettuata da parte del Datore di Lavoro una verifica della funzionalità degli impianti. Tramite la prova degli interruttori differenziali verranno di conseguenza testate le luci di emergenza.</p>	<p><i>Laddove in futuro necessitassero le procedure, sarà premura del D.L. e del R.S.P.P., prevederle.</i></p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
---	--	---	--	--

Insegna	AMMP
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino
Tel e Fax	011/
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

<p align="center">Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i></p>	Titolo I - Principi comuni
	Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
<p align="center">Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</p>	

<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera a)</i> Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera b)</i> Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera c)</i> Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</p>
---	--	---	---	---

39.0 **Prevenzione incendi ed evacuazione lavoratori** *D.Lgs. 81/08 art. 18 c. 1 lett. b) e artt. 43 e 46*

<p>L'azienda non rientra nell'ambito delle attività assoggettate all'obbligo del possesso del Certificato di Prevenzione Incendi.</p> <p>Sono stati predisposti estintori a polvere da 6 kg, correttamente fissati a parete o su idoneo supporto e individuati con idonea segnaletica.</p> <p>Saranno fatti verificare periodicamente (ogni 6 mesi). Sarà tenuto un registro di manutenzione degli estintori annotando le verifiche periodiche o le eventuali sostituzioni.</p> <p>Il datore di lavoro, entro 3 mesi, si attiverà per far effettuare la formazione come addetto alla lotta antincendio (rischio basso).</p>	<p>Verrà effettuato corso di formazione antincendio e primo soccorso.</p> <p>Verrà periodicamente fatto controllare l'effettivo funzionamento dei dispositivi antincendio da parte della ditta di manutenzione.</p>	<p>Monitoraggio costante.</p> <p>Ogni 6 mesi verrà effettuata da parte della ditta di manutenzione una verifica della funzionalità dei mezzi di estinzione incendi.</p>	<p>Laddove in futuro necessitassero le procedure, sarà premura del D.L. e del R.S.P.P., prevederle.</p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
--	---	--	---	--

40.0 **Impianto di produzione caldo / freddo** *D.M. 37/08*

<p>E' presente impianto di riscaldamento all'interno del locale.</p> <p>L'acqua sanitaria viene riscaldata mediante scaldabagno.</p>	<p>Seguire i programmi di manutenzione.</p> <p>Eseguire le operazioni in massima sicurezza.</p>	<p>Monitoraggio costante.</p> <p>Ogni anno verrà effettuata da parte della ditta di manutenzione il controllo dei fumi in atmosfera.</p>	<p>Laddove in futuro necessitassero le procedure, sarà premura di WorldSafeWork prevederle.</p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
--	---	---	---	--

Insegna	AMMP	
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino	
Tel e Fax	011/	
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus	

<p align="center">Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i></p>	<p>TITOLO I - Principi comuni</p>
	<p>Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro</p>
<p align="center">Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</p>	

<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera a)</i> Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera b)</i> Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera c)</i> Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</p>
---	--	---	---	---

41.0 **Impianto ascensore/montacarichi** **D.P.R. 162/99**

<p>Non sono presenti impianti ascensori/montacarichi.</p>	<p>Non necessita.</p>	<p>Non necessita.</p>	<p>Non necessita.</p>	<p>Non necessita.</p>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

42.0 **Segnaletica di sicurezza** **D.Lgs. 81/08 artt. 161-163**

<p>E' stata predisposta idonea segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi degli artt. 161, 163 e all. XXIV e XXXII del D.Lgs. 81/08.</p>	<p><i>Qualora si riscontrasse un rischio occorre segnalarlo al RSPP, il quale provvederà verificando le modalità di eliminazione o segnalazione di tale pericolo.</i></p>	<p>Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p>	<p><i>Laddove in futuro necessitassero le procedure, sarà premura di WorldSafeWork prevederle.</i></p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
---	---	--	--	--

Insegna	AMMP
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino
Tel e Fax	011/
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

<p align="center">Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i></p>	<p>Titolo I - Principi comuni</p>
	<p>Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro</p>
<p align="center">Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</p>	

<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera a)</i> <i>Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera b)</i> <i>Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera c)</i> <i>Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> <i>Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> <i>Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</i></p>
---	--	---	---	---

43.0 Scheda riepilogativa: procedure, misure e ruoli

<p>Seguono tabelle allegate.</p>	<p>Sono state individuate le procedure, le misure da attuare e i ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione di dette misure.</p>	<p align="center">Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p>	<p>Laddove in futuro necessitassero le procedure, sarà premura di WorldSafeWork prevederle.</p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
----------------------------------	--	---	---	--

44.0 Piano di aggiornamento relativo agli obblighi di Informazione, Formazione ed Addestramento

<p>Seguono tabelle allegate.</p>	<p>E' stato individuato un piano di aggiornamento relativo agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori.</p>	<p align="center">Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p>	<p>La formazione e l'addestramento viene erogato tramite Enti riconosciuti (Ascom) e/o in Training on the Job per la parte addestrativa dalla WorldSafeWork, conformemente ai requisiti OHSAS.</p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
----------------------------------	---	---	--	--

Insegna	AMMP
Indirizzo	corso Trapani, 36 - Torino
Tel e Fax	011/
Rag. Soc	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

<p align="center">Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i></p>	<p>TITOLO I - Principi comuni</p>
	<p>Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro</p>
<p><i>Il presente documento è stato elaborato ai sensi degli artt. 17 "Obblighi del Datore di lavoro, non delegabili" e 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" ed è custodito presso l'unità produttiva (art. 29 c. 4)</i></p>	

<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera a)</i> <i>Relazione sulla Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera b)</i> <i>Individuazione misure di prev. e prot. attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera c)</i> <i>Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> <i>Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare</i></p>	<p align="center"><i>Art 28 comma 2 lettera d)</i> <i>Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale per l'attuazione delle misure</i></p>
---	--	---	---	---

45.0

Organizzazione documentale e corretta comunicazione (Certificazione OHSAS 18001:2007)

<p>Il presente documento di valutazione dei rischi è organizzato secondo il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e della presente società di cui al D.Lgs. 231/01.</p> <p>Il modello organizzativo prevede, attraverso la struttura WorldSafeWork, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.</p> <p>L'organizzazione proposta da WorldSafeWork, comprensiva di tutte le procedure, costituirà a tutti gli effetti il portato fondamentale per la Certificazione OHSAS.</p>	<p align="center"><i>Il modello organizzativo prevede un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.</i></p>	<p align="center">Monitoraggio annuale attraverso la visita WorldSafeWork.</p>	<p align="center"><i>Detto modello sanzionatorio è in via di organizzazione con l'azienda.</i></p>	<p>Il datore di lavoro è stato reso edotto di tali procedure, che, costituendo il documento sulla valutazione dei rischi, risultano obbligatoriamente ad atti d'ufficio.</p>
--	--	---	--	--



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro
D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
D. Lgs. 81/2008

Allegati

D




D

Elenco Allegati

- Allegato D.1** **Visura camerale**
- Allegato D.2** **Individuazione Datore di Lavoro**
- Allegato D.3** **Planimetria / Lay-out luoghi di lavoro**
- Allegato D.4** **Organigramma / Mansionario / Ruoli**
- Allegato D.5** **Elenco lavoratori e Mansioni svolte**
- Allegato D.6** **Nomina Responsabile e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione**
- Allegato D.7** **Nomina Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**
- Allegato D.8** **Nomina Medico Competente e Protocollo Sorveglianza Sanitaria**
- Allegato D.9** **Nomina Addetti al Servizio di Gestione dell’Emergenza**
- Allegato D.10** **Verbali di Riunione Periodica**
- Allegato D.11** **Informazione, Formazione ed Addestramento**
- Allegato D.12** **Impianto elettrico**
✓ Dichiarazioni di conformità L. 46/90 – D.M. 37/08
✓ Progetto / Schema impianto / Elenco materiali utilizzati
- Allegato D.13** **Impianto di messa a terra e scariche atmosferiche**
✓ Denuncia Imp. di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche
✓ Verifiche periodiche imp. di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche
- Allegato D.14** **Certificazioni altri impianti**
- Allegato D.15** **Libretti d’uso macchine e attrezzature**
- Allegato D.16** **Contratti di manutenzione dispositivi e impianti**
- Allegato D.17** **Schede di sicurezza prodotti**
- Allegato D.18** **Schede di Valutazione Rischi Specifici**
- Allegato D.19** **Valutazione Rischio Stress da Lavoro Correlato**
- Allegato D.20** **Dispositivi di Protezione Individuale**
- Allegato D.21** **Gestione delle Emergenze**
- Allegato D.22** **Comunicazione maternità**
- Allegato D.23** **Eventuali**



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro
D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.





DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro
D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

Corso Trapani, 36
Torino

Individuazione Datore di Lavoro

Il sottoscritto **Bruno CAVALLO** nato a **Prunetto (CN) il 27 maggio 1958** C.F. **CVL BRN 58E27 Ho85A** in qualità di **Presidente dell' Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus** con sede legale a **TORINO** in **Corso Trapani, 36** ed operativa in **Corso Trapani 25**
C.F. 97571490016

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 e dalla art. 496 del codice penale, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.;

sotto la sua personale responsabilità ai sensi degli artt. 4 e 20 della L. 15/68;

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

così come indicato sulla visura camerale della società,
di possedere i poteri come legale rappresentante e pertanto di svolgere la funzione di

DATORE DI LAVORO

TORINO, li 15 dicembre 2022

Firma



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.






DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro
D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

Corso Trapani, 36
Torino

ORGANIGRAMMA / MANSIONARIO



Dati aggiornati al 15/12/2022

Dati aggiornati al _____

Dati aggiornati al _____



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro
D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

Corso Trapani, 36
Torino

Volontari addetti alla guida

Nome e Cognome	Data di nascita	Luogo di nascita	Codice fiscale	Mail	Sede operativa	Contratto	Orario (ore/seff.)
IETRO ANTONIO	20/08/1959	LICATA (AG)	TRINTN59M20E5731	Scrivi@ ammp.it	Torino	VOLONTARIO	9.00 – 12.00 15.00 – 18.00
CORGNATI ENRICO	23/01/1993	TORINO (TO)	CRGNRC931F3345M	Scrivi@ ammp.it	Torino	VOLONTARIO	9.00 – 12.00 15.00 – 18.00
TASSINARI PIERANTONIO	08/06/1953	ALAGNA (PV)	TSSPNT53H08A1180	Scrivi @ammp.it	Torino	VOLONTARIO	9.00 – 12.00 15.00 -18.00
DI DIO ROBERTO	09/12/1960	PIAZZA ARMERINA (EN)	DDIRRT60T09G580V	Scrivi @ammp.it	Torino	VOLONTARIO	9.00 – 12.00 15.00 – 18.00
CAVALLO EMANUELE	17/11/1986	TORINO (TO)	CVLMNL86S17L219K	Scrivi @ammp.it	Torino	VOLONTARIO	9.00 – 12.00 15.00 – 18.00
FORADINI SARA	21/02/1992	TORINO (TO)	FRDSRA92B61H355U	Scrivi @ammp.it	Torino	VOLONTARIO	9.00 – 12.00 15.00 – 18.00
CAVALLO ENRICA	26/08/1985	TORINO (TO)	CVLNRC85M66L219Y	Scrivi@ ammp.it	Torino	VOLONTARIO	9.00 – 12.00 15.00 - 18.00
CAVALLO ALESSANDRO	23/03/01993	TORINO (TO)	CVLLSN93C23L219M	Scrivi @ammp.it	Torino	VOLONTARIO	9.00 – 12.00 15.00 – 18.00
CAVALLO BRUNO	27/05/1958	PRUNETTO (CN)	CVLBRN58E27H085A	Scrivi @ammp.it	Torino	VOLONTARIO	9.00 – 12.00 15.00 – 18.00

Dati aggiornati al 10/10/2022

Dati aggiornati al _____

Dati aggiornati al _____



Safezoom è un brand di:
WorldSafeWork S.r.l ©
Via Monginevro,161
Torino tel.011-38.51.471
p.iva 1014440012
C.S.€ 100.000 i.v

n. 994/001
Organismo di Formazione
Accreditato Regione Piemonte

Organizzazione con sistema di gestione certificato
ISO 9001:2015 - EA35 – EA 37



Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

Corso Trapani, 36
Torino

Volontari addetti alla guida

Nome e Cognome	Data di nascita	Luogo di nascita	Codice fiscale	Mail	Sede operativa	Contratto	Orario (ore/seff.)
Davide Giuseppe Camandona	03/05/1973	Torino (TO)	CMNDDG73E03L219X	Davidecamandona1973@gmail.com	Giaveno	Volontario	08.30 - 18.00
Giuseppe Francesco Cavalea	01/01/1942	Villa San Giovanni (R.C)	CVLGPP42A01M018V	cavaleafrancesco@gmail.com	Giaveno	Volontario	08.30 - 18.00
Antonio Le Coque	23/09/1942	Isola di Capo Rizzuto (KR)	LCQNTN42P23E33G	giaveno@ampp.it	Giaveno	Volontario	08.30 - 18.00
Angela Maritano	03/10/1952	Avigliana (To)	MRTNGL52R03A518V	Normandeluc74@gmail.com	Giaveno	Volontario	08.30 - 18.00
Giuseppe Miriello	25/07/1950	Monasterace (R.C.)	MRLGPP50L25F3240	giaveno@ampp.it	Giaveno	Volontario	08.30 - 18.00
Giueppino Moriondo	25/09/1957	Chivasso (TO)	MRNGGP57P25C665X	Normandeluc74@gmail.com	Giaveno	Volontario	08.30 - 18.00
Antonio Rogolino	20/08/1950	San Roberto (r.C.)	RGLNTN50M20I139U	giaveno@ampp.it	Giaveno	Volontario	08.30 - 18.00
Bastiano Zurzolo	22/01/1949	Bovalino (RC)	ZRZBTN49A22B09BR	giudittazurzolo@gmail.com	Giaveno	Socio	08.30 - 18.00

Dati aggiornati al 10/10/2022

Dati aggiornati al _____

Dati aggiornati al _____



Safezoom è un brand di:
WorldSafeWork S.r.l. ©
Via Monginevro, 161
Torino tel. 011-38.51.471
p.iva 10144440012
C.S. € 100.000 i.v

n. 994/001
Organismo di Formazione
Accreditato Regione Piemonte

Organizzazione con sistema di gestione certificato
ISO 9001:2015 - EA35 - EA 37



Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

Corso Trapani, 36
Torino

Volontari addetti alla guida

Nome e Cognome	Data di nascita	Luogo di nascita	Codice fiscale	Mail	Sede operativa	Contratto	Orario (ore/sett.)
TOMMASO BERTOZZI	29-08-1950	CASTELLAZZO NOVARESE (NO)	BRTTMS50M29C149L	tombergius@libero.it	Casale Monferrato	volontario	9/12 -15/18
ALBERTO CAVALLERO	05-10-1953	BREME (PV)	CVLLRT53R05B142L	no	Casale Monferrato	volontario	9/12- 15/18
IONUT CONSTANTIN DUDUIANU	16-09-1995	ROMANIA	DDNNCN95P16Z129Y	no	Casale Monferrato	volontario	9/12-15/18

Dati aggiornati al ____20-01-2023

Dati aggiornati al _____

Dati aggiornati al _____



Safezoom è un brand di:
WorldSafeWork S.r.l. ©
Via Monginevro,161
Torino tel.011-38.51.471
p.iva 10144440012
C.S.€ 100.000 i.v

n. 994/001
Organismo di Formazione
Accreditato Regione Piemonte

Organizzazione con sistema di gestione certificato
ISO 9001:2015 - EA35 - EA 37



Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

Corso Trapani, 36
Torino

Volontari addetti alla guida

Nome e Cognome	Data di nascita	Luogo di nascita	Codice fiscale	Mail	Sede operativa	Contratto	Orario (ore/sett.)
GIOVANNI BACIOCCHI	20/06/1959	CODOGNO	BCCGNN59H20C816V	GIANNI.BCC59@GMAIL.COM	S.ANGELO LODIGIANO	SOCIO	08.00/12.00 15.00/17.00
MARCO MANTOVANI	21/02/1969	MILANO	MNTMRC69B21F205M	MARCO@MANTOVANI.IT	S.ANGELO LODIGIANO	SOCIO	08.00/12.00 15.00/17.00
GARELLI FAUSTO	21/11/1964	IMPERIA	GRLFST64S21E290U	FAUSTOGARELLI@LIBERO.IT	S.ANGELO LODIGIANO	SOCIO	08.00/12.00 15.00/17.00
CARLO PEROTTONI	14/11/1964	VENEZIA	PRTCRL64S14L736M	CARLO.PEROTTONI@IGMAIL.COM	S.ANGELO LODIGIANO	SOCIO	08.00/12.00 15.00/17.00
ESTER FONTANA	03/05/1967	GENOVA	FNTSTR67E43D969A	FONTANAESTER025@UGMAIL.COM	S.ANGELO LODIGIANO	SOCIO	08.00/12.00 15.00/17.00

Dati aggiornati al 10/10/2022

Dati aggiornati al _____

Dati aggiornati al _____



Safezoom è un brand di:
WorldSafeWork S.r.l. ©
Via Monginevro, 161
Torino tel.011-38.51.471
p.iva 10144440012
C.S. € 100.000 i.v.

n. 994/001
Organismo di Formazione
Accreditato Regione Piemonte

Organizzazione con sistema di gestione certificato
ISO 9001:2015 - EA35 - EA 37





DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

Corso Trapani, 36
Torino

Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi

Il sottoscritto **Bruno CAVALLO** nato a **Prunetto (CN)** il **27 maggio 1958** C.F. **CVL BRN 58E27 Ho85A** in qualità di **Presidente dell' Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus** con sede legale a **TORINO** in **Corso Trapani, 36** ed operativa in **Corso Trapani 25**
C.F. **97571490016**

Nomina

il Sig. **SERGIO GAZZARATA**, nato a Torino Il 13/02/1960, quale

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 81/08,

a far data dal **15/11/2022** fino al **15/11/2023**

In tale funzione egli garantisce il corretto ed effettivo espletamento dei compiti cui il Servizio deve provvedere in base a quanto previsto degli art. 31 e 33 del D.Lgs 81/08, così come integrato dal D.Lgs. 106/09

dichiara che

- 1) Il Servizio di prevenzione e protezione è costituito da **consulenti esterni alla AMMP Onlus** appartenenti alla società **WORLDSAFEWORK s.r.l** di **TORINO**, via **MONGINEVRO 161**, tel. **011/38.51.471**,
- 2) Il R.S.P.P. è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, del D.lgs. 81/08.

Torino, li 15 novembre 2022

Firma

(datore di lavoro)

Firma per accettazione

(responsabile del servizio di prevenzione e protezione)



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro
D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

Corso Trapani, 36
Torino

Verbale di designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Presso l'azienda _____ in data _____
è stata indetta regolare elezione così come previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 81/08.

Prima dell'inizio della votazione è stato identificato dai lavoratori il segretario della votazione sig. _____, che assume la responsabilità del corretto svolgimento della votazione e si incaricherà di completare il presente verbale in duplice copia consegnandone rispettivamente una alla Direzione ed una al rappresentate eletto e comunicando tale designazione all'INAIL, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera a).

L'elezione è avvenuta in forma diretta da parte dei lavoratori con votazioni a scrutinio segreto; tutti i lavoratori non in prova hanno avuto diritto al voto.

Lavoratori aventi diritto al voto: n _____ Lavoratori votanti: n _____

Candidati all'elezione:

Nome e Cognome _____ Voti _____

Nome e Cognome _____ Voti _____

Risulta pertanto eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Sig. _____

esercitando i compiti di cui all'art. 50 del D.Lgs. 81/08

La carica di RLS avrà durata triennale e sarà rinnovata automaticamente, fatta salva la presentazione di candidature appoggiate da almeno un altro lavoratore o. Nel caso di dimissioni del RLS, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti.

_____, li _____

Firma per accettazione

Firma per presa visione

(rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

(datore di lavoro)

Spett.le **AMMP Onlus**
Corso Trapani, 36
Torino

Egr. sig. _____
(datore di lavoro)

COMUNICAZIONE DI ADESIONE AL SERVIZIO R.L.S.T.

Richiesta dei Lavoratori

I lavoratori dell'impresa _____ con sede operativa
a _____ in _____ riunitisi in
assemblea il giorno _____ allo scopo di eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
constatata la rinuncia da parte di tutti i lavoratori a ricoprire tale incarico,

DELIBERANO

di volersi avvalere del **Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza Territoriale** della provincia di Torino
e di chiedere al Datore di Lavoro di inoltrare tale richiesta all'Organismo Paritetico di competenza

_____, li _____

In fede (tutti i lavoratori)

Nominativo _____	Firma _____
Nominativo _____	Firma _____
Nominativo _____	Firma _____
Nominativo _____	Firma _____
Nominativo _____	Firma _____
Nominativo _____	Firma _____
Nominativo _____	Firma _____

Firma per ricevuta

(datore di lavoro)

Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

Corso Trapani, 36
Torino

Spett.le **ENTE BILATERALE TERZIARIO**
DISTRIBUZIONE SERVIZI - EBT
Via Massena, 20
10128 - Torino
entebilateralecom@legalmail.it

RICHIESTA NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (R.L.S.T.)

Il sottoscritto **Bruno CAVALLO** nato a **Prunetto (CN) il 27 maggio 1958** C.F. **CVL BRN 58E27 Ho85A** in qualità di **Presidente dell' Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus** con sede legale a **TORINO** in **Corso Trapani, 36** ed operativa in **Corso Trapani 25**

C.F. 97571490016

INPS di _____ n. pos. INPS _____ INAIL di _____ n. pos. INAIL _____

INFORMA

che in data _____ è stata convocata presso la sede operativa della ditta _____ la riunione per l'elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Tale elezione ha avuto come esito la rinuncia da parte di tutti i lavoratori alla nomina di un proprio rappresentante.

A seguito di tale decisione, con la presente, **sono a richiedere** il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

In attesa di un riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

_____, li _____

Firma e Timbro

(datore di lavoro)



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Vedi scheda C.13



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

Corso Trapani, 36
Torino

NOMINA ADDETTI AL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'EMERGENZA

(prevenzione e lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio, pronto soccorso)

Il sottoscritto **Bruno CAVALLO** in qualità di **Datore di Lavoro** dell' **Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus** relativamente alla sede di **TORINO** in **Corso Trapani 25**

con classificazione di rischio: Basso Medio Alto

DESIGNA

ai sensi degli artt. 18 e 43 del D.Lgs. 81/08

quale **ADDETTO ALLA LOTTA ANTINCENDIO**, il/la signor/ra:

Nominativo **Enrica CAVALLO**

La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi e le attrezzature che Le saranno forniti.

A norma dell'Art. 37 del predetto decreto, Le sarà inoltre erogata una formazione specifica e adeguata in materia.

Le ricordiamo che, a norma dell'Art. 43, comma 3 del decreto stesso, la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto.

Firma Lavoratore: _____

TORINO, li 15 dicembre 2022

Firma

(datore di lavoro)

Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

Corso Trapani, 36
Torino

NOMINA ADDETTI AL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'EMERGENZA

(prevenzione e lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio, pronto soccorso)

Il sottoscritto **Bruno CAVALLO** in qualità di **Datore di Lavoro** dell' **Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus** relativamente alla sede di **TORINO** in **Corso Trapani 25**

avente classificazione (gruppo): A B (≥3) C (<3)

DESIGNA

ai sensi degli artt. 18 e 43 del D.Lgs. 81/08

quale **ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO**, il/la signor/ra:

Nominativo **Enrica CAVALLO**

La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi e le attrezzature che Le saranno forniti.

A norma dell'Art. 37 del predetto decreto, Le sarà inoltre erogata una formazione specifica e adeguata in materia.

Le ricordiamo che, a norma dell'Art. 43, comma 3 del decreto stesso, la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto.

Firma Lavoratore: _____

TORINO, li 15 dicembre 2022

Firma

(datore di lavoro)



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

Corso Trapani, 36
Torino

Verbale di riunione di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 comma 5 del D.Lgs. 81/08

Il giorno _____ alle ore _____ presso i locali dell'azienda _____ di _____ si è tenuta, a seguito di regolare convocazione, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi. La riunione è stata indetta a seguito di richiesta del Datore di Lavoro direttamente/Datore di Lavoro tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione/Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Dopo controllo della regolare convocazione dei soggetti legittimati a partecipare alla riunione, viene constatata la presenza dei seguenti signori:

- datore di lavoro/o suo rappresentante: Sig. _____
- responsabile servizio di prevenzione e protezione: Sig. _____
- medico competente: Dott. _____
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Sig. _____
- _____ : Sig. _____

Viene sottoposto all'esame dei partecipanti l'ordine del giorno già esposto nella lettera di convocazione della riunione, ed in particolare:

- a) il documento elaborato all'esito della valutazione del rischio e di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione dei medesimi;
- d) altri argomenti.

I presenti vengono informati che _____

La riunione viene chiusa alle ore _____

Il presente verbale, così come il documento di valutazione dei rischi e il documento sulle misure generali di tutela, è tenuto ad atti presso l'azienda, a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

_____, li _____

Firma Datore di Lavoro . _____

Firma RSPP _____

Firma RSL _____

Firma Medico Competente _____

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/08, nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro deve indire almeno annualmente una riunione in cui partecipino il datore di lavoro, il R.S.P.P., il R.L.S. ed il Medico Competente, ove necessario. Nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del R.L.S. chiedere la convocazione di un'apposita riunione.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro
D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.





DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



VEDERE

“DOSSIER

TECNICO”

PRESENTE NEI DOCUMENTI

FONDAMENTALI



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro
D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



VEDERE

“DOSSIER

TECNICO”

PRESENTE NEI DOCUMENTI

FONDAMENTALI



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro
D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.





DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro
D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.





DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro
D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.





DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



VEDERE
DOSSIER
“PIANO DI AUTOCONTROLLO”



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro
D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.





DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro correlato

(Art.28 comma 1 del Decreto Legislativo 81/08)



RELAZIONE del 15/12/2022

Ragione Sociale	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus
Sede operativa	TORINO
Indirizzo	corso Trapani, 36

1. INTRODUZIONE

La presente relazione di valutazione di rischio stress lavoro correlato è parte integrante del Documento di Valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 art. 28.

1.1.1 LA NORMA

Il Documento Valutazione Rischio stress lavoro correlato è disciplinato dal D.Lgs 81/2008. Nello specifico l'art. 28 puntualizza che la valutazione del rischio deve prendere in considerazione tutte le tipologie di rischi riscontrabili all'interno del posto di lavoro, compresi i rischi specifici collegati allo stress lavoro correlato.

Non a caso, infatti, l'art. 28 del D.Lgs 81/08 sottolinea espressamente come la valutazione del rischio deve riguardare tutti i rischi specifici per la salute e la sicurezza fisica e mentale dei lavoratori, secondo quanto specificato nell'accordo europeo dell'8 Ottobre 2004 e, ovviamente, alle indicazioni metodologiche elaborate il 17 novembre 2010 dalla Commissione consultiva permanente.

Il Documento Valutazione Rischi, in merito ai rischi di stress da lavoro correlato, viene compilato dal datore di lavoro e nello specifico la sua stesura può risultare più complicata in quanto i rischi derivati da fattori di stress sono più difficili da individuare.

Inoltre è necessario dare il giusto valore al lato soggettivo dello stress, per cui una determinata situazione può risultare stressante per un lavoratore piuttosto che all'altro.

A questo proposito la stesura di tale documento richiede una attenta analisi non solo dell'ambiente di lavoro, ma anche di tutti quei fattori di rischio che possono determinare situazioni di forte stress, come ad esempio turni o straordinari eccessivi, ma anche il rapporto con i colleghi e con i responsabili. Le possibili fonti di stress da lavoro correlato possono essere molteplici e variare sensibilmente da un ambiente di lavoro all'altro ma anche, e soprattutto, da un soggetto all'altro.

Possibilità di carriera, pressioni, rapporti con colleghi e superiori, ecc., sono fattori che vanno analizzati utilizzando metodi e strumenti adeguati che ne consentono l'individuazione come parte integrante di un Documento di Valutazione Rischi.

Si ricorda che lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro. Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro, però, possono essere considerate come stress lavoro-correlato.

L'individuazione di un eventuale problema di stress lavoro-correlato può implicare una analisi su fattori quali l'eventuale inadeguatezza nella gestione dell'organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina dell'orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori ed i requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro, etc.), condizioni di lavoro e ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, etc.), comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, etc.) e fattori soggettivi (tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti, etc.).

Qualora si individui un problema di stress lavoro-correlato, occorre adottare misure per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. Queste misure possono essere collettive, individuali o di entrambi i tipi. Possono essere introdotte sottoforma di specifiche misure mirate a fattori di stress individuati o quale parte di una politica integrata sullo stress che includa misure sia preventive che di risposta.

2. DESCRIZIONE DEI CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE

Scopo della valutazione eseguita è la determinazione del “Livello di Rischio Stress Lavoro Correlato” presente in azienda.


Per la rilevazione e valutazione dei potenziali fattori generatori di rischio stress lavoro correlata si sono seguite le Indicazioni metodologiche della “Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro correlato”, contenute nella circolare del “Ministero del lavoro e delle politiche sociali” n° 15/SEGR/0023692, del 18/11/2011. Si è quindi provveduto ad **effettuare una valutazione preliminare** consistente nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili appartenenti alle famiglie indicate dalla circolare stessa e cioè:

- Eventi sentinella – quali ad esempio indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni,
- Fattori di contenuto del lavoro – quali ad esempio ambiente di lavoro, attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orari di lavoro e turni,
- Fattori di contesto del lavoro - quali ad esempio ruolo nell'ambito dell'organizzazione, autonomia decisionale, evoluzione e sviluppo di carriera, comunicazione,

A tale scopo si sono utilizzate liste di controllo che consentono, anche grazie ad un'analisi dell'andamento di alcuni dati nell'ultimo triennio, una valutazione oggettiva e parametrica dei fattori di cui sopra (ALLEGATO A)

In considerazione del numero di dipendenti dell'azienda si è convenuto di considerare, per la valutazione, **un unico gruppo omogeneo di lavoratori** consistente nell'intero organico.

La presente pertanto, rappresenta una VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO a cura del Datore di Lavoro e RSPP e con il coinvolgimento dei Lavoratori.



3. RISULTATI

La valutazione del rischio stress lavoro correlato ha dato la seguente risultanza di condizione di rischio:
RISCHIO BASSO.

L'analisi degli indicatori non ha evidenziato, quindi, particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.

4. PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE

Nonostante che la risultanza della valutazione del rischio da stress lavoro correlato determini la non necessità di avviare un apposito programma di misure di prevenzione/protezione collettiva ed individuale, si suggerisce di intraprendere alcune azioni di miglioramento che riguardano l'area del Contesto del Lavoro, in particolare riguardo gli aspetti evidenziati nelle tabelle.

5. PIANO DI MONITORAGGIO / FOLLOW-UP

La valutazione del rischio deve essere ripetuta in caso di cambiamenti organizzativi aziendali o comunque **ogni 2 anni.**

6. DATI GENERALI

6.1 ENTE CHE HA EFFETTUTO LA VALUTAZIONE

Società	WORLDSAFEWORK S.r.l
Indirizzo	Via Monginevro, 161
CAP	10141
Città	Torino
Telefono	011-38.51.471
Fax	011-38.09.183
Email	info@wsw161.com

6.2 DATA CERTA

La redazione del documento è stata ultimata in data: **15/12/2022**

L'obbligo di dotare di data certa il documento è assolto tramite:

- Apposizione di marcatura temporale
- Firma dei valutatori, del R.S.P.P. - Datore di Lavoro

6.3 DATORE DI LAVORO

NOME	COGNOME	FIRMA
Bruno	CAVALLO	

6.4 DATI IDENTIFICATIVI AZIENDA VALUTATA

Ragione Sociale	Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus
Sede legale	Corso Trapani, 36 - Torino
Sede operativa	Corso Trapani, 25 - Torino
Telefono/Fax	335/68.99.995
Email	scrivi@ammp.it
Datore di Lavoro	Bruno CAVALLO
Attività - Codice ISTAT	/
P. IVA /Codice fiscale	C.F. 97571490016
Numero Iscrizione REA	/
Data Iscrizione REA	/
R.S.P.P.	Sergio GAZZARATA

AREA CONTESTO DEL LAVORO

FUNZIONE E CULTURA ORGANIZZATIVA

N INDICATORE

1	Diffusione organigramma aziendale
2	Presenza di procedure aziendali
3	Diffusione delle procedure aziendali ai lavoratori
4	Diffusione degli obiettivi aziendali ai lavoratori
5	Sistema di gestione della sicurezza aziendale. Certificazioni SA8000 e BS OHSAS 18001:2007
6	Presenza di un sistema di comunicazione aziendale (bacheca, internet, busta paga, volantini....)
7	Effettuazione riunioni/incontri tra dirigenti e lavoratori
8	Presenza di un piano formativo per la crescita professionale dei lavoratori
9	Presenza di momenti di comunicazione dell'azienda a tutto il personale
10	Presenza di codice etico e di comportamento
11	Presenza di sistemi per il recepimento e la gestione dei casi di disagio lavorativo

SI	NO
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
	X

AZIONI DI MIGLIORAMENTO
X
X

PUNTEGGIO AREA FUNZIONE E CULTURA ORGANIZZATIVA

2		
X		

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO


RUOLO NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE

N	INDICATORE
1	I lavoratori conoscono la linea gerarchica aziendale
2	I ruoli sono chiaramente definiti
3	Vi è una sovrapposizione di ruoli differenti sulle stesse persone (capo turno/preposto/responsabile qualità)
4	Accade di frequente che i dirigenti/preposti forniscano informazioni contrastanti circa il lavoro da svolgere

SI	NO
X	
X	
	X
	X

AZIONI DI MIGLIORAMENTO

PUNTEGGIO AREA RUOLO NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE



IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO


EVOLUZIONE DELLA CARRIERA

N	INDICATORE
1	Sono definiti i criteri per l'avanzamento di carriera
2	Esistono sistemi premianti in relazione alla corretta gestione del personale da parte dei dirigenti/capi
3	Esistono sistemi premianti in relazione al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza

SI	NO
	X
	x
	X

AZIONI DI MIGLIORAMENTO
X
X
X

PUNTEGGIO AREA EVOLUZIONE DELLA CARRIERA



IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

AUTONOMIA DECISIONALE – CONTROLLO DEL LAVORO


N	INDICATORE
1	Il lavoro dipende da compiti precedentemente svolti da altri
2	I lavoratori hanno sufficiente autonomia per l'esecuzione dei compiti
3	I lavoratori hanno a disposizione le informazioni sulle decisioni aziendali relative al gruppo di lavoro
4	Sono predisposti strumenti di partecipazione decisionale dei lavoratori alle scelte aziendali
5	Sono presenti rigidi protocolli di supervisione sul lavoro svolto

SI	NO
	X
X	
X	
	x
	X

AZIONI DI MIGLIORAMENTO
X

PUNTEGGIO AREA AUTONOMIA DECISIONALE - CONTROLLO DEL LAVORO

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO



RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO


N	INDICATORE
1	Possibilità di comunicare con i dirigenti di grado superiore da parte dei lavoratori
2	Vengono gestiti eventuali comportamenti prevaricatori o illeciti da parte dei superiori e dei colleghi
3	Vi è la segnalazione frequente di conflitti / litigi

SI	NO
X	
X	
	X

AZIONI DI MIGLIORAMENTO

PUNTEGGIO AREA RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO



INTERFACCIA CASA - LAVORO

N	INDICATORE
1	Possibilità di effettuare la pausa pasto in luogo adeguato - mensa aziendale
2	Possibilità di orario flessibile
3	Possibilità di raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici/navetta dell'impresa
4	Possibilità di svolgere lavoro part-time verticale/orizzontale

SI	NO
X	
X	
X	
X	

MIGLIORABILE

PUNTEGGIO AREA RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

TRASFORMAZIONE DEL PUNTEGGIO

0	
-1	0
-1	

RISULTATI DEGLI INDICATORI DELL'AREA CONTESTO DEL LAVORO

INDICATORE
Funzione e cultura organizzativa
Ruolo nell'ambito dell'organizzazione
Evoluzione della carriera
Autonomia decisionale - controllo del lavoro
Rapporti interpersonali sul lavoro
Interfaccia casa lavoro - conciliazione vita/lavoro *

2
0
3
1
0
-1

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

X		
X		
		X
X		
X		

prestare particolare attenzione agli indicatori nella fascia rossa

PUNTEGGIO CONTESTO DEL LAVORO

5

CONTENUTO DEL LAVORO

AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE DI LAVORO


N	INDICATORE	SI	NO
1	Esposizione a rumore sup. al secondo livello d'azione		X
2	Inadeguato comfort acustico (ambiente non industriale)		X
3	Rischio cancerogeno/chimico non irrilevante		X
4	Microclima adeguato	X	
5	Adeguato illuminamento con particolare riguardo alle attività ad elevato impegno visivo (VDT, lavori fini, ecc.)	X	
6	Rischio movimentazione manuale dei carichi	X	
7	Disponibilità di adeguati e confortevoli DPI	X	
8	Lavoro a rischio di aggressione fisica/lavoro solitario		X
9	Segnaletica di sicurezza chiara, immediata e pertinente ai rischi	X	
10	Esposizione a vibrazioni superiore al limite d'azione		X
11	Adeguata manutenzione macchine ed attrezzature	X	
12	Esposizione a radiazioni ionizzanti		X
13	Esposizione a rischio biologico		X

AZIONI DI MIGLIORAMENTO
X

se non previsti segnare SI

PUNTEGGIO AREA AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE DI LAVORO

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO



PIANIFICAZIONE DEI COMPITI


N	INDICATORE
1	Il lavoro subisce frequenti interruzioni
2	Adeguatezza delle risorse strumentali necessarie allo svolgimento dei compiti
3	E' presente un lavoro caratterizzato da alta monotonia
4	Lo svolgimento della mansione richiede di eseguire più compiti contemporaneamente
5	Chiara definizione dei compiti
6	Adeguatezza delle risorse umane necessarie allo svolgimento dei compiti

SI	NO
	X
X	
	X
	X
X	
X	

AZIONI DI MIGLIORAMENTO

PUNTEGGIO AREA PIANIFICAZIONE DEI COMPITI

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO



CARICO DI LAVORO – RITMO DI LAVORO

N	INDICATORE
1	I lavoratori hanno autonomia nella esecuzione dei compiti
2	Ci sono variazioni imprevedibili della quantità di lavoro
3	Vi è assenza di compiti per lunghi periodi nel turno lavorativo
4	E' presente un lavoro caratterizzato da alta ripetitività
5	Il ritmo lavorativo per l'esecuzione del compito, è prefissato
6	Il lavoratore non può agire sul ritmo della macchina
7	I lavoratori devono prendere decisioni rapide
8	Lavoro con utilizzo di macchine ed attrezzature ad alto rischio
9	Lavoro con elevata responsabilità per terzi, impianti e produzione


SI	NO
X	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Se non previsto segnare NO

PUNTEGGIO AREA CARICO DI LAVORO - RITMO DI LAVORO

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO



ORARIO DI LAVORO

N	INDICATORE
1	E' presente regolarmente un orario lavorativo superiore alle 8 ore
2	Viene abitualmente svolto lavoro straordinario
3	E' presente orario di lavoro rigido (non flessibile)?
4	La programmazione dell'orario varia frequentemente
5	Le pause di lavoro sono chiaramente definite
6	E' presente il lavoro a turni
7	E' abituale il lavoro a turni notturni
8	E' presente il turno notturno fisso o a rotazione

SI	NO
	X
	X
	X
	X
X	
	X
	X
	X

AZIONI DI MIGLIORAMENTO

PUNTEGGIO AREA ORARIO DI LAVORO

0		
X		

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

RISULTATI - AREA CONTENUTO DEL LAVORO

INDICATORE
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro
Pianificazione dei compiti
Carico di lavoro – ritmo di lavoro
Orario di lavoro

1
0
0
0

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

X		
X		
X		
X		

PUNTEGGIO CONTENUTO DEL LAVORO

1

IDENTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI RISCHIO

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORI AZIENDALI	0	<table style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 33%; background-color: #00ff00; text-align: center;">X</td> <td style="width: 33%; background-color: #ffff00;"></td> <td style="width: 33%; background-color: #ff0000;"></td> </tr> </table>	X		
X					
CONTESTO DEL LAVORO	5	<table style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 33%; background-color: #00ff00; text-align: center;">X</td> <td style="width: 33%; background-color: #ffff00;"></td> <td style="width: 33%; background-color: #ff0000;"></td> </tr> </table>	X		
X					
CONTENUTO DEL LAVORO	1	<table style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 33%; background-color: #00ff00; text-align: center;">X</td> <td style="width: 33%; background-color: #ffff00;"></td> <td style="width: 33%; background-color: #ff0000;"></td> </tr> </table>	X		
X					
TOTALE	6				

RISCHIO BASSO	X	<p>L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Ripetere la valutazione in caso di cambiamenti organizzativi aziendali o comunque ogni 2 anni.</p>
RISCHIO MEDIO		<p>L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Per ogni condizione di rischio identificata si devono adottare le azioni di miglioramento mirate. Monitoraggio annuale degli indicatori. Se queste non determinano un miglioramento entro un anno, sarà necessario procedere al secondo livello di valutazione.</p>
RISCHIO ALTO		<p>L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative con sicura presenza di stress correlato al lavoro. Si deve effettuare una valutazione della percezione dello stress dei lavoratori. E' necessario oltre al monitoraggio delle condizioni di stress la verifica di efficacia delle azioni di miglioramento .</p>



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro
D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.





DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro
D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.





B.8

Procedure d'emergenza - Compiti e procedure generali

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI



In caso d'incendio:

1. Chiamare i Vigili del Fuoco telefonando al 112.
2. Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei Vigili del Fuoco che richieder{
-indirizzo e telefono dell'azienda-
informazioni sull'incendio/
3. Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore/
4. Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda/

In caso d'infortunio o malore:

1. Chiamare il Soccorso Pubblico componendo il numero telefonico 112.
2. Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richieder{
-cognome e nome; -indirizzo ed eventuale percorso per
arrivarci; -numero telefonico; -tipo di incidente: descrizione
sintetica della situazione; -numero dei feriti; -ecc.
3. Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

Regole comportamentali:

-Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 112. -Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire. -Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.). -
Incoraggiare e rassicurare il paziente. -Inviare, se possibile, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile/ -Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli/



B.10

Presidi di pronto soccorso

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso

1. Guanti sterili monouso (5 paia)
2. Visiera paraschizzi
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro -0,9%) da 500 ml (3)
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
7. Teli sterili monouso (2)
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
9. Confezione di rete elastica di misura media (1)
10. Confezione di cotone idrofilo (1)
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
13. Un paio di forbici
14. Lacci emostatici (3)
15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
17. Termometro
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

Contenuto minimo del pacchetto di medicazione

1. Guanti sterili monouso (2 paia)
2. Flaconi di Betadine soluzione cutanea da 125 ml (1)
3. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro -0,9%) da 250 ml -non in vetro (1)
4. Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (3)
5. Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (1)
6. Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
7. Confezione di cotone idrofilo (1)
8. Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
9. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (1)
10. Rotolo di benda orlata alta 10 cm. (1)
11. Un paio di forbici
12. Un laccio emostatico (1)
13. Confezione di ghiaccio pronto uso (1)
14. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
15. Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Istruzioni per l'uso dei materiali contenuti nella cassetta di pronto soccorso:

- 1 Lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita o il materiale di medicazione; in caso di mancanza di acqua pulirsi le mani con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool.
- 2 Lavare la ferita con acqua pura e sapone, servendosi della garza per allontanare il terriccio, la polvere, le schegge, ecc.; in mancanza di acqua, lavare la pelle intorno alla ferita con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool.
- 3 Lasciare uscire dalla ferita alcune gocce di sangue ed asciugare con garza sterile.
- 4 Trattare la ferita con acqua ossigenata oppure con liquido di Carrell-Dakin, servendosi della garza.
- 5 Asciugare la ferita con garza e applicarvi un poco di tintura di iodio ovvero di polvere antibioticosulfamidica; coprire con garza; appoggiare sopra la garza uno strato di cotone idrofilo; fasciare con una benda di garza, da fermare alla fine con uno spillo o con un pezzetto di cerotto, ovvero, nel caso di piccola ferita, fissare la medicazione con striscioline di cerotto.
- 6 Se dalla ferita esce molto sangue, chiedere l'intervento del medico, e, in attesa, comprimere la ferita con garza e cotone idrofilo. Se la perdita di sangue non si arresta e la ferita si trova in un arto, in attesa che l'infortunato riceva le cure del medico, applicare il laccio emostatico, secondo i casi, a monte della ferita, o a valle di essa, o in ambedue le sedi, fino a conseguire l'arresto della emorragia. Quando la sede della ferita non consenta l'uso del laccio emostatico, ed in ogni caso di emorragia grave praticare una o più iniezioni intramuscolari del preparato emostatico.
- 7 Nel caso di ferita agli occhi lavare la lesione soltanto con acqua, coprirla con garza sterile e cotone idrofilo, fissare la medicazione con una benda ovvero con striscioline di cerotto.
- 8 In caso di punture di insetti e morsi di animali ritenuti velenosi, spremere la ferita e applicarvi sopra un po' di ammoniaca, salvo che non si tratti di lesioni interessanti gli occhi. Se la persona è stata morsa da un rettile, o se versa in stato di malessere, richiedere subito l'intervento del medico.
- 9 In caso di scottature, se queste sono provocate da calore e si presentano con arrossamento della pelle oppure con qualche bolla, applicare con delicatezza sulla lesione un po' del preparato antiustione, coprire con garza sterile e fissare la medicazione con una benda ovvero con striscioline di cerotto. Quando le ustioni siano provocate da sostanze chimiche (acidi o alcali), prima di applicare il preparato, lavare prolungatamente con acqua.
Se si tratta, invece, di ustioni estese o profonde, limitarsi a coprirle con garza sterile e richiedere le cure del medico, in attesa del quale, se le condizioni generali del soggetto appaiono gravi, si potrà sostenerle con iniezioni di canfora e di caffeina. Provvedere al trasporto sollecito del paziente in luogo di cura.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



10. In caso di fratture, di lussazione, di distorsione o anche di grave contusione, chiedere l'intervento del medico e, in attesa, adagiare l'infortunato in modo da far riposare bene la parte offesa, ed evitare movimenti bruschi.

Qualora sia assolutamente necessario il trasporto dell'infortunato, immobilizzare la parte lesa mediante bendaggio convenientemente imbottito con cotone idrofilo. In caso di frattura o di sospetta frattura di un arto, immobilizzare questo con stecche di forma e grandezza adatte, convenientemente imbottite con cotone idrofilo e mantenute aderenti mediante fasciatura.

Se la sede della frattura presenta anche ferite, con o senza sporgenza di frammenti ossei, disinfettare la lesione con liquido di Carrell-Dakin o con acqua ossigenata, coprirlo con garza sterile e immobilizzare la parte così come si trova, senza toccare o spostare i frammenti.

Trasportare, quindi, con ogni cautela il ferito al luogo di cura. "In tutte le ferite provocate da chiodi, schegge, spine, ecc. specialmente ai piedi, ed in quelle che mostrino i tessuti lacerati o imbrattati da terriccio, massimamente se inquinato da letame, come pure nelle ustioni estese e nelle fratture esposte che si presentino nelle suddette condizioni, è prudente, qualora non sia possibile consultare un medico in giornata, praticare una iniezione di siero antitetanico. In tal caso, occorre, però, attenersi alle indicazioni contenute nella nota B) in calce alle presenti istruzioni".

11. In caso di malore improvviso, chiedere l'intervento del medico, e, in attesa, liberare il colpito da ogni impedimento (*cravatta, colletto, cintura, ecc.*) e portarlo con cautela in luogo areato.

12. In caso di asfissia da cause meccaniche o tossiche (soffocamento da corpi estranei, da strangolamento, da seppellimento, da gas, ecc.) o da folgorazione per corrente elettrica, ove non sia possibile ottenere l'intervento immediato del medico o provvedere al trasporto sollecito dell'infortunato in un vicino luogo di cura, portare detto infortunato in luogo areato, e praticargli immediatamente ed a lungo la respirazione artificiale, insieme anche ad iniezioni di canfora, di caffeina e di "lobelina".

13. In caso di insolazione, chiedere l'intervento del medico e, in attesa, portare l'infortunato in luogo fresco e ventilato dopo averlo liberato da ogni impedimento (*cravatta, colletto, cintura, ecc.*); tenere la testa sollevata se il viso è fortemente arrossato, e allo stesso livello del tronco se il viso è, invece, pallido; raffreddargli il corpo con impacchi freddi sul viso, sulla testa e sul petto; non somministrare bevande alcoliche; praticare la respirazione artificiale se il respiro è assente o irregolare.

14. In caso di assideramento, chiedere l'intervento del medico e, in attesa, trasportare il colpito in luogo riparato dal freddo ma non riscaldato; svestirlo, tagliando o scuotendo gli abiti onde evitare di piegare le membra eventualmente irrigidite; frizionare le parti assiderate con panni bagnati in acqua fredda, finché non abbiano ripreso aspetto e consistenza normali; quando il soggetto comincia a riprendersi, porlo al caldo e somministrargli bevande calde ed eccitanti (caffè, tè, ecc.).



Istruzioni per l'uso dei materiali contenuti nel pacchetto di medicazione:

- 1 Lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita o il materiale di medicazione; in caso di mancanza di acqua, pulirsi le mani con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool.
- 2 Lavare la ferita con acqua pura e sapone, servendosi della garza per allontanare il terriccio, la polvere, le schegge, ecc.; in mancanza di acqua, lavare la pelle intorno alla ferita con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool.
- 3 Lasciare uscire dalla ferita alcune gocce di sangue ed asciugare con la garza.
- 4 Applicare sulla ferita un poco di alcool iodato; coprire con garza; appoggiare sopra la garza uno strato di cotone idrofilo; fasciare con una benda di garza, da fissare alla fine con una spilla o con un pezzetto di cerotto. Se si tratta di piccola ferita, in luogo della fasciatura, fissare la medicazione mediante striscioline di cerotto.
- 5 Se dalla ferita esce molto sangue, comprimerla con garza e cotone idrofilo, in attesa che l'infortunato riceva le cure del medico. Se la perdita di sangue non si arresta e la ferita si trova in un arto, in attesa del medico, legare l'arto, secondo i casi, a monte o a valle della ferita o in ambedue le sedi, mediante una fascia di garza, una cinghia, una striscia di tela, ecc., sino a conseguire l'arresto della emorragia.
- 6 Nel caso di ferita agli occhi, lavare la lesione soltanto con acqua, coprirli con garza sterile e cotone idrofilo e fissare la medicazione con una benda ovvero con striscioline di cerotto.
- 7 In caso di punture di insetti o morsi di animali ritenuti velenosi, spremere la ferita e applicarvi sopra un po' di ammoniaca, salvo che non si tratti di lesioni interessanti gli occhi. Se la persona è stata morsa da un rettile, o se versa in stato di malessere, richiedere subito l'intervento del medico.
- 8 In caso di scottature, applicare con delicatezza sulla lesione un po' del preparato antiustione coprire con la garza e fasciare non strettamente.

Nota Bene:

A. *Il materiale di medicazione deve sempre essere adoperato in modo da toccarlo il meno possibile con le dita. Servirsi delle pinze per prendere ed usare la garza nel lavaggio e nella disinfezione delle ferite. Servirsi delle forbici per tagliare bende, garza, cerotto, ecc. Prima dell'uso, disinfettare i suddetti strumenti mediante l'ebollizione o, almeno, in caso di urgenza, ripassandoli accuratamente con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool. Disinfettare sempre, mediante l'ebollizione, prima dell'uso, la siringa e gli aghi per le iniezioni.*

B. *L'uso delle fiale per iniezioni, contenute nella cassetta, è riservato al medico, ovvero può essere fatto soltanto dietro sua indicazione e sotto la sua responsabilità, salvo il caso di assoluta irreperibilità del sanitario.*

Per quanto riguarda in particolare l'iniezione antitetanica, è da avvertire, tuttavia, che essa può essere praticata soltanto quando si sia certi che il paziente non abbia ricevuta altra volta che in epoca remota iniezioni di siero. Qualora tale precedente non possa essere escluso con assoluta certezza, l'uso del siero antitetanico va riservato esclusivamente al medico, in quanto, in tali casi, l'iniezione di detto siero, potendo implicare gravi rischi per il paziente, deve essere praticata secondo una particolare tecnica, di esclusiva competenza del medico.

E' ugualmente riservato al giudizio del medico determinare i casi nei quali sia indicato l'uso del vaccino antitetanico in luogo del siero, nonché i casi nei quali convenga associare i due farmaci.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

Corso Trapani, 36
TORINO

COMUNICATO INTERNO

ALLA CORTESE ATTENZIONE DI TUTTO IL PERSONALE FEMMINILE

La presente per informare che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 151/2001 *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"* è necessario che la lavoratrice comunichi al più presto al Datore di Lavoro, il sopravvenuto stato di gravidanza **al fine di poter porre in essere le previste misure di tutela della sicurezza e della salute della gestante.**


Tale comunicazione deve essere attuata mediante presentazione di opportuno certificato medico indicante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

La Direzione è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La Direzione



SCHEMA DI PROCEDURA DEL PERCORSO



SCHEMA DI PROCEDURA DEL PERCORSO 2





allegato del Documento di Valutazione dei Rischi

Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

Corso Trapani, 36
TORINO

**DOCUMENTO AZIENDALE DI RECEPIMENTO
DI QUANTO PREVISTO DAL D.L. 151/2001:**

**“ Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo
15 della Legge 8 marzo 2000 n. 53”**



1. Presupposti normativi

La normativa riguarda, in termini di sicurezza del lavoro, le lavoratrici e prevede speciali garanzie e diritti idonei ad assicurare l'essenziale funzione familiare della donna, rispondenti all'esigenza di tutela della maternità, mediante interventi protettivi ed assistenziali.

1.1 Campo di applicazione

Per "lavoratrice" (o "lavoratore") si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative" (art. 2 – Capo I del DL 151/01)

Sono ESCLUSE le lavoratrici autonome (professioniste, artigiane, esercenti attività commerciali), le coltivatrici dirette, le mezzadre e le colone.

1.2 Congedo di maternità

Divieto di adibire al lavoro le donne ("congedo normale")

E' vietato adibire al lavoro le donne (art. 16- Capo III, DL 151/01):

1. durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'art. 20;
2. ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
3. durante i tre mesi dopo il parto;
4. durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

1.3 Estensione del divieto

("congedo anticipato previsto dall'art 17, comma 1 del DL 151/01)

Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Attualmente, in attesa che tali lavori siano individuati da appositi decreti ministeriali, l'anticipazione del divieto è disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, che pertanto può disporre l'interdizione dal lavoro

Per i seguenti motivi :

1. in caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza
2. quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino
3. quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 12.



1.4 Flessibilità del congedo di maternità

Si introduce la possibilità di godere in modo flessibile del periodo di astensione obbligatoria. Tale periodo, che resta comunque di 5 mesi, può iniziare a partire dal mese precedente la data presunta del parto, a condizione che il medico specialista del SSN/convenzionato e il medico competente attestino che tale opzione non pregiudichi la salute della gestante e/o del nascituro. L'articolo dispone inoltre che con successivo decreto interministeriale saranno individuati i lavori per i quali tale possibilità sia esclusa.

1.5 Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro delle lavoratrici gestanti o in allattamento (fino a sette mesi dopo il parto)

La tutela prevista all'art. 6, riportato parzialmente di seguito, riguarda il periodo di gravidanza fino al settimo mese di età del figlio delle madri che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato (l'obbligo di farlo peraltro è previsto solo per le lavoratrici esposte a radiazioni ionizzanti).

Art. 6.

Tutela della sicurezza e della salute

1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato.
2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.

L'articolo 7 invece, come si può leggere di seguito, prevede il divieto di adibire le lavoratrici (durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio) al trasporto ed al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi, e insalubri. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, sono quelli indicati e riportati in parte negli allegati al DL 151, come si può vedere qui di seguito



Art. 7. Lavori vietati

1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.
4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.



Allegato A
(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI
E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

- A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- J) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- K) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- L) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- M) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.



Allegato I. DL 345/99

I. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

- a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
- b) rumori con esposizione superiore al valore previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

2. Agenti biologici:

- a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.

3. Agenti chimici:

- a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
- b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
 - 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
 - 2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
 - 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
 - 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
 - 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
 - 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
 - 7) può ridurre la fertilità (R60);
 - 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
- c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
 1. può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
 2. può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
- d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;
- e) piombo e composti;
- f) amianto.

II. Processi e lavori:

- 1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.
- 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
- 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
- 4) Lavori di mattatoio.
- 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



- 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
- 7) Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.
- 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
- 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
- 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
- 11) Lavorazioni nelle fonderie.
- 12) Processi elettrolitici.
- 13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.
- 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
- 15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
- 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
- 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
- 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
- 19) Lavorazione dei tabacchi.
- 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
- 21) Produzione di calce ventilata.
- 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
- 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
- 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
- 25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
- 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
- 27) Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
- 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
- 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
- 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
- 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
- 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
- 33) Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata.
- 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.
- 35) Produzione di polveri metalliche.
- 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
- 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.



DL 262/00

1. All'allegato I alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, introdotto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al titolo del punto I la parola: "Lavorazioni" e' sostituita dalla seguente: "Mansioni";
- b) la lettera b) del numero 1) concernente gli agenti fisici e' sostituita dalla seguente: "b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.";
- c) la lettera c) del numero 3 concernente gli agenti chimici e' sostituita dalla seguente: "c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43) ";
- d) al punto II, dopo il titolo: "Processi e lavori" al numero 1 e' premesso il seguente periodo: "Il divieto e' riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attivita' nel suo complesso.";
- e) al punto II, il numero 7) e' sostituito dal seguente: "7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.";
- f) al punto II, il numero 13) e' soppresso;
- g) al punto II, il numero 27) e' sostituito dal seguente: "27. Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonche' lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.";
- h) al punto II, il numero 33) e' sostituito dal seguente: "33) Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.";
- i) al punto II, al numero 34), dopo le parole: "pistole fissachiodi" sono aggiunte in fine le seguenti: "di elevata potenza".

Allegato B

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- b) agenti biologici:
 - toxoplasma;
 - virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.



B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Altra tipologia di lavori vietati sono quelli dell'art. 17, di seguito riportato, e cioè quelle attività ritenute gravose e pregiudizievoli e pertanto sconsigliabili nelle fasi avanzate della gravidanza, per le quali è opportuno anticipare di un mese il periodo normale di congedo.

Art. 17.

Estensione del divieto

1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.
Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
 - b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
 - c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constatati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi.



1.6 Valutazione dei rischi

E' preciso obbligo del Datore di Lavoro , previsto all'art. 11 che viene riportato qui di seguito, effettuare la Valutazione del rischio, con particolare riguardo ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e del nascituro ed alle possibili conseguenze dannose per la gravidanza o l'allattamento. La valutazione va effettuata in particolare considerando gli agenti fisici, chimici e biologici, i processi e le condizioni i lavoro di cui all'allegato C, anch'esso riportato qui. Sui risultati di detta valutazione e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione, dovranno essere informate le lavoratrice e gli RLS.

Art. 11. Valutazione dei rischi

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione



Allegato C
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11

A. Agenti.

Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

- a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicinali antimitotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.



1.7 Conseguenze della Valutazione del rischio

Altro obbligo infine è quello contenuto nell'art.12, che viene riportato di seguito, il quale prevede che in presenza di rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro deve provvedere che l'esposizione a tale rischio sia evitata dapprima mediante una modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro. Qualora per motivi organizzativi o produttivi tale modifica non sia possibile, il Datore di lavoro assegnerà la lavoratrice ad altre mansioni presenti in azienda, anche di qualifica inferiore, informandone contestualmente il Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro. Qualora anche tale possibilità non fosse praticabile, il Datore di lavoro comunica sempre al medesimo Servizio ispettivo tale situazione, e questi, sulla base di accertamento, provvede in via definitiva all'autorizzazione all'astensione obbligatoria dal lavoro sino a due mesi precedenti la data del parto, o per parti di essa.

Art. 12.

Conseguenze della valutazione

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.

1.8 Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 7, 12, 16, 17, sono punibili con l'arresto sino a sei mesi.



2. Metodo di Valutazione

Partendo dal Documento di Valutazione del rischio si è analizzata ogni mansione evidenziando l'eventuale presenza nella mansione stessa di lavori vietati, secondo quanto esposto in premessa. Sono state quindi ricavate le seguenti schede, che esprimono la presenza o meno dei rischi elencati.

Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri	SI	NO
lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti		X
lavori su scale ed impalcature mobili e fisse		X
lavori di manovalanza pesante	X	
lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante	X	
lavori che comportano l'utilizzo di utensili taglienti		X
lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo		X
lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni		X
lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali		X
lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame		X
lavori di monda e trapianto del riso		X
lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto		X

Agenti fisici, chimici e biologici	SI	NO
colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti		X
movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari	X	
Rumore		X
radiazioni ionizzanti		X
radiazioni non ionizzanti		X
sollecitazioni termiche		X
movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta	X	
sostanze chimiche e biologiche		X



Si è provveduto quindi ad elaborare un documento informativo, esposto in bacheca, per informare e sensibilizzare le lavoratrici circa l'opportunità di segnalare tempestivamente il sopravvenuto stato di gravidanza, per potere usufruire della tutela prevista dalla presente normativa.

ALLA CORTESE ATTENZIONE DI TUTTO IL PERSONALE FEMMINILE

La presente per informare che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 151/2001 *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"* è necessario che la lavoratrice comunichi al più presto al Datore di Lavoro, il sopravvenuto stato di gravidanza al fine di poter porre in essere le previste misure di tutela della sicurezza e della salute della gestante.


Tale comunicazione deve essere attuata mediante presentazione di opportuno certificato medico indicante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

La Direzione è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Infine è stata predisposta una modulistica per la comunicazione circostanziata alla Direzione Provinciale del Lavoro circa la possibilità di spostamento temporaneo ad altra mansione della lavoratrice occupata in lavoro vietato o circa l'impossibilità, per motivi organizzativi e/o produttivi, di poter ricollocare la gestante/puerpera in altra mansione.




SCHEMA DI PROCEDURA DEL PERCORSO





SCHEMA DI PROCEDURA DEL PERCORSO 2



Su carta intestata

Spett.le Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro di(*zona competente*)

OGGETTO : comunicazione ai sensi dell'art. 12, comma 2 del DL 151/01, circa lo spostamento della Sig.ra _____ ad altra mansione, secondo quanto previsto all'art. 7 comma 4 del medesimo DL.

Avendo la Sig.ra _____ comunicato il proprio stato di gravidanza, ed essendo attualmente occupata in mansione comportante lavoro vietato nel suo stato attuale, secondo quanto valutato nel Documento di Valutazione del rischio effettuato ai sensi dell'art. 11 del DL 151/01, che si allega in copia per completezza delle informazioni, è stato disposto il **collocamento temporaneo** nella mansione di _____ da svolgere con i seguenti accorgimenti organizzativi e/o la seguente variazione di orario di lavoro :

- orario di lavoro proposto : _____

- misure di prevenzione e protezioni particolari da adottare :

Distinti saluti.

In fede

Su carta intestata

Spett.le Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro di(zona competente)

OGGETTO : comunicazione ai sensi dell'art. 12, comma 2 del DL 151/01, circa l'impossibilità di spostamento della Sig.ra _____ ad altra mansione, secondo quanto previsto all'art. 7 comma 6 ed all'art. 17 comma 2 lettera C del medesimo DL.

Avendo la Sig.ra _____ comunicato in data ____/____/_____ il proprio stato di gravidanza , ed essendo attualmente occupata in mansione comportante lavoro vietato nel suo stato attuale, secondo quanto valutato nel Documento di Valutazione del rischio effettuato ai sensi dell'art. 11 del DL 151/01, che si allega in copia per completezza delle informazioni, si comunica che **non è possibile reperire una mansione adeguata** per tutto il periodo della gravidanza per i seguenti motivi :

**solo per attività di cui agli all. 4 e 5 dpr 1124/65*

Distinti saluti.

In fede



Su carta intestata

Spett.le Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro di(zona competente)

OGGETTO : comunicazione ai sensi dell'art. 12, comma 2 del DL 151/01, circa l'impossibilità di spostamento della Sig.ra _____ ad altra mansione, secondo quanto previsto all'art. 7 comma 6 ed all'art. 17 comma 2 lettera C del medesimo DL.

Avendo la Sig.ra _____ comunicato in data ____/____/____ il proprio stato di gravidanza , ed essendo attualmente occupata in mansione comportante lavoro vietato nel suo stato attuale, secondo quanto valutato nel Documento di Valutazione del rischio effettuato ai sensi dell'art. 11 del DL 151/01, che si allega in copia per completezza delle informazioni, si comunica che **non è possibile reperire una mansione adeguata per tutto il periodo della gravidanza e sino al settimo mese di età del figlio** per i seguenti motivi :

Distinti saluti.

In fede



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
avente data certa realizzato a cura del Datore di Lavoro

D. Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28 e s.m.i.



Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

Corso Trapani, 36
TORINO

VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL RUMORE

(dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto **Bruno CAVALLO** nato a **Prunetto (CN) il 27 maggio 1958** C.F. **CVL BRN 58E27 Ho85A** in qualità di **Presidente dell' Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus** con sede legale a **TORINO** in **Corso Trapani, 36** ed operativa in **Corso Trapani 25**

C.F. 97571490016

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 e dalla art. 496 del codice penale, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.; sotto la sua personale responsabilità ai sensi degli artt. 4 e 20 della L. 15/68; ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di avere valutato, ai sensi dell'art. 181 comma 3 e art. 190 del D.Lgs. 81/08, così come integrato dal D.Lgs. 106/09, che non sono presenti fonti di emissione sonora il cui livello equivalente dell'esposizione L_{EX8h} sia superiore a 80 dB(A) od a 135 dB(C) come livello impulsivo.

Si ritiene pertanto che, in funzione dei tempi di esposizione ed organizzazione del lavoro, non esistano condizioni di rischio per i lavoratori causate da esposizioni personali quotidiane, ovvero settimanali, superiori a 80 dB(A) L_{EX8h}

TORINO, li 15 dicembre 2022

Firma

(datore di lavoro)



CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

n	Descrizione	Scadenza	
		Mese	Anno
1	Guanti sterili monouso (5 paia)	/	
2	Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)	/	
3	Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3)	/	
4	Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)	/	
5	Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)	/	
6	Teli sterili monouso (2)	/	
7	Pinzette da medicazione sterili monouso (2)	/	
8	Confezione di rete elastica di misura media (1)	/	
9	Confezione di cotone idrofilo (1)	/	
10	Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)	/	
11	Lacci emostatici (3)	/	
12	Ghiaccio pronto uso (due confezioni)	/	
13	Visiera paraschizzi	/	
14	Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)	/	
15	Un paio di forbici		
16	Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)		
17	Termometro		
18	Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa		



CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

n	Descrizione	Scadenza
		Mese / Anno
1	Guanti sterili monouso (2 paia)	/
2	Flacone di Betadine soluzione cutanea da 125 ml (1)	/
3	Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro -0,9%) da 250 ml - <i>non in vetro</i> (3)	/
4	Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)	/
5	Compresa di garza sterile 18 x 40 (1)	/
6	Pinzette da medicazione sterili monouso (1)	/
7	Laccio emostatico (1)	/
8	Confezione di cotone idrofilo (1)	/
9	Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)	/
10	Ghiaccio pronto uso (una confezione)	/
11	Rotolo di cerotto alto cm. 2,5 (1)	/
12	Rotolo di benda orlata alta 10 cm. (1)	/
13	Un paio di forbici	
14	Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)	
15	Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza	